



AGENZIA DELLE ENTRATE

# MODELLO UNICO 2003

## SOCIETÀ DI CAPITALI

Dichiarazione delle società di capitali,  
enti commerciali ed equiparati

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

	pag.
<b>I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI</b>	<b>2</b>
<b>II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	<b>9</b>
R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	9
R2 Compilazione del frontespizio	10
<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>	
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	16
R4 Quadro RF - Reddito d'impresa e imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir	23
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>	
R5 Quadro RN - Determinazione dell'IRPEG	35
R6 Quadro RJ - Reddito agevolato (art. 4 della L. n. 383 del 2001; D.Lgs. n. 466 del 1997) - Rideterminazione del reddito agevolato (art. 2, comma 11-bis, della L. n. 133 del 1999)	38
R7 Quadro RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi	43
R8 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	45
R9 Quadro RI - Dichiarazione dell'imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9 <sup>ter</sup> del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000	47
R10 Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa - Riserve e fondi in sospensione di imposta - Assegnazione o cessione di beni e trasformazione in società semplice	51
R11 Quadro RM - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere	
Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (L. n. 342 del 2000)	54
R12 Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese	55
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	
R13 Quadro RC - Operazioni di scissione	86
R14 Quadro RR - Operazioni di fusione	88
R15 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali	89
<b>PROSPETTI VARI</b>	
R16 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo	90
R17 Quadro RO - Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	90
R18 Quadro RS - Prospetti vari	91
R19 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta	98
R20 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	98
R21 Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	104
<b>VERSAMENTI</b>	
R22 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni	108
R23 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateizzazione	110
Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	114
<b>III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b>	<b>115</b>
<b>IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2003 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA</b>	<b>124</b>
<b>APPENDICE</b>	<b>125</b>

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## Premessa

**Il modello, di colore azzurro, è stato predisposto esclusivamente in euro.**

In luogo del colore azzurro è comunque ammessa la stampa monocromatica utilizzando il colore nero.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, PF quello riservato alle persone fisiche, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2003 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2003 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2003 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2002 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2003 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2003 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2003 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2003 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2003. Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) e dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

## 2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO-SC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'IRPEG e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2002 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2002 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2002).

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2002 al mese di febbraio 2003 ovvero dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2002), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2002 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2002, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2002).

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, anche se iniziati nel corso del 2001 (ad es. periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2002 approvato nel corso del 2002.  
In questo caso, qualora il modello UNICO 2002 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2003, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2003, approvato con provvedimento del 14 gennaio 2003 e pubblicato nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003, relativamente all'anno d'imposta 2002;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2003 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 14 gennaio 2003 e pubblicato nel S.O. n. 20 alla G.U. n. 32 dell' 8 febbraio 2003, relativo all'anno d'imposta 2002;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2002.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

## 4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori. Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale ( vd. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2003.

**Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.**

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

## 5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 5.1 Come si presenta. Soggetti obbligati alla presentazione telematica

La dichiarazione Mod. UNICO 2003 deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono altresì obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2002 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;

- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

**Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato.**

Tuttavia, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2003 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, anche se tali soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato.

## 5.2

### Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

#### A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

**Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.**

#### B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (INCARICATI ART. 3, COMMA 3, E SOCIETÀ DEL GRUPPO ART. 3, COMMA 2-BIS)

##### ■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

##### ■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui

azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui una società del gruppo operi in qualità di rappresentante fiscale di società estere, la società che effettua la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle società del gruppo al quale appartiene, può curare la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle predette società estere, anche nel caso in cui queste ultime non appartengano al gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

#### ■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.  
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

#### ■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione della dichiarazione. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale

periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

### Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

### Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono ampiamente descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

## 5.3

### Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2003 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 14 gennaio 2003, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003.

In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

## 5.4

### Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2003 SC - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

I medesimi soggetti di cui al primo periodo possono avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

## 5.5

**Quando  
si presenta**

In base al D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono i seguenti:

**1. Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998);

**2. Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, una società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2003.

Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, in base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 **come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, entro il 20 giugno 2003** (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 23.1). Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2002 - 30/6/2003, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP ( Mod. UNICO 2003 ) in via telematica entro il 30 aprile 2004 ed effettuare il relativo versamento, in base all'art. 17 citato, **entro il 22 dicembre 2003**.

**Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sui siti Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).**

**Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (Cfr. circolare n. 48/E del 22/05/2001).**

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

## 5.6

**Dichiarazione  
annuale IVA**

**Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2003 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".**

## II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

#### 1.1

#### Generalità

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Mod. "UNICO 2003 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RY, sezione III, del modello UNICO 2003 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

#### 1.2

#### Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

## 1.3

**Enti commerciali residenti in Italia**

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

## 1.4

**Società ed enti non residenti in Italia**

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.

Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

**R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO**

## 2.1

**Generalità**

Il frontespizio del modello UNICO **SC** va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, **infatti**, presentate **in ogni caso** congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO **SC** si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs.

n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 2.2 Dati identificativi

### Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

### Codice fiscale

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

## 2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri **ed ai modelli** compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (Modello 770/2003 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2002 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2002 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2003 relativa all'anno 2002.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

### Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

### Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso

l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 6) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali").

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

## 2.4 Dati relativi alla società o ente

### Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Nel riquadro deve essere barrata la casella dal contribuente che abbia presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni, **a decorrere dal 25 aprile 2002**.

### Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

### Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

### Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

### Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

### Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

### Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede della stessa.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

### Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

**TABELLA A**

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	<b>Soggetti residenti</b>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
	<b>Soggetti non residenti</b>
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

## 2.5

Dati relativi  
alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

**1** dalle società cooperative ONLUS;

**2** dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

## 2.6

Dati relativi  
al rappresentante  
firmatario della  
dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

**1** Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;

**3** Curatore fallimentare;

**4** Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;

**6** Rappresentante fiscale di soggetto non residente;

**8** Liquidatore (liquidazione volontaria);

**9** Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

## 2.7

**Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 10.329. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

## 2.8

**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

## 2.9

**Visto di conformità**

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

## 2.10

**Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- **indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;**
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

## R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

### 3.1

#### Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000, nel 2001 e nel 2002 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;
- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare»;
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"»;
- Decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto»;
- Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recante «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
- Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante «Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo»;
- Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Disposizioni della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
- Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e tributari»;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)».

### 3.2

#### Disposizioni in materia di imprese estere partecipate localizzate in Stati o in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato

L'art. 127-bis del Tuir, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. "collegato fiscale" alla legge Finanziaria 2000), ha previsto un particolare regime di tassazione in relazione ai redditi conseguiti da imprese, società o altri enti partecipati da un soggetto residente in Italia e localizzati in Stati o in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "controlled foreign companies" o "CFC").

Il D.M. n. 429 del 21 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 8 del suddetto art. 127-bis, costituisce il regolamento di attuazione di tale disciplina.

Le disposizioni di detto regolamento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4, (23 novembre 2001 data di pubblicazione nella G.U. del D.M. 21 novembre 2001 di approvazione della c.d. "black list"), con riferimento ai redditi conseguiti dall'impresa, società o ente non residente dall'esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data. Di fatto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole si rendono operative a partire dai redditi prodotti nel 2002.

Il D.M. 21 novembre 2001 è stato modificato con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

### 3.3

#### Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7-ter, del Tuir

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha sostituito i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extracomunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del comma 7-bis.

L'inededucibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare **separatamente** nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 7-quater dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

### 3.4

#### **Adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative**

L'art. 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, reca disposizioni sul trattamento fiscale delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti alla disciplina prevista dalla legge n. 59 del 1992, al fine di adeguare il loro regime tributario ai principi comunitari e, nello stesso tempo, di valorizzare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 6, restano escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa in esame:

- le cooperative sociali ed i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- le società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previsti dagli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a condizione che risultino iscritte nella apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 del richiamato art. 6 prevede l'esclusione dal reddito imponibile della quota minima di utili netti destinati a riserva legale. Tale quota, sotto il profilo fiscale, è sottoposta:

- sia al regime giuridico delle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1997, n. 904, a condizione che ne sia esclusa la distribuzione tra i soci anche all'atto dello scioglimento;
- sia al regime della parziale indisponibilità previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nel senso che l'utilizzo delle riserve indivisibili per la copertura di perdite non fa decadere il beneficio fiscale a condizione che fino alla loro ricostituzione non si proceda a distribuzione di utili.

Il successivo comma 2 ha modificato, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, la disciplina dei cosiddetti "ristorni" operati dalle società cooperative e dai loro consorzi, cioè delle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi, ovvero ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquisti di beni e servizi, ovvero assegnate ai soci sotto forma di maggior compenso per i versamenti effettuati.

In particolare, i ristorni per la società sono deducibili - nell'esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni stessi - dal reddito imponibile IRPEG e dal valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Qualora destinate ad aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio, le somme ristornate non concorrono - in capo ai soci - a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, per i soli soci lavoratori autonomi o esercenti attività di impresa, il valore della produzione netta per l'IRAP, delineandosi pertanto un regime di sospensione di imposta.

Nell'ipotesi di successiva restituzione ai soci del capitale sociale costituito con i sopra indicati ristorni, il presupposto impositivo in capo al socio si realizza ogni qualvolta le medesime somme - ove corrisposte immediatamente, senza la preventiva destinazione ad incremento del capitale sociale - sarebbero state assoggettate a tassazione.

Il comma 4, nel dettare disposizioni transitorie valide per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, dispone il trattamento fiscale della quota di utili accantonata a riserva indisponibile, per la parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge. Detta eccedenza concorrerà al computo della quota esclusa dalla tassazione, a condizione che l'accantonamento risulti da apposita delibera.

La nuova disposizione alle lettere a) e b), nel contesto di un graduale ridimensionamento della portata agevolativa dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977, prevede rispettivamente:

- per la generalità delle società cooperative, l'esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili nel limite del 39 per cento di quanto residua dopo l'accantonamento della quota di utili destinata alla riserva minima obbligatoria, la quale resta comunque esclusa dalla tassazione;
- per le sole cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, l'elevazione al 60 per cento della quota di utile netto annuale non soggetta a tassazione.

Al fine di delimitare correttamente l'ambito soggettivo di applicazione del ripetuto comma 4 si precisa che per le cooperative agricole occorre fare riferimento alla nozione di impresa agricola contenuta nel vigente art. 2135 del cod. civ., per cui sono incluse nel novero delle società cooperative agricole quelle che svolgono le seguenti attività:

- coltivazione del fondo, del bosco, ovvero allevamento di animali ed, eventualmente, attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli propri e, in misura non prevalente, anche di prodotti acquisiti da terzi,
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli prevalentemente prodotti da soci, di beni e servizi per l'agricoltura.

La lettera c) del comma in esame chiarisce la operatività, nel periodo transitorio, delle diverse norme agevolative.

In particolare, per quanto riguarda le cooperative agricole e della piccola pesca, la norma precisa che le agevolazioni contenute nel DPR n. 601 del 1973 non si applicano sulle quote di utili netti annuali da assoggettare a tassazione in base alle precedenti lettere a) e b).

Continuano, invece, a fruire dell'esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell'art. 52 del Tuir.

Infine, per le cooperative di produzione e lavoro l'applicabilità del regime di esenzione di cui all'art. 11 del DPR n. 601 del 1973 è limitata alla sola quota di imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia alla circolare del 18 giugno 2002 n. 53/E.

### 3.5

#### **Fondi comuni immobiliari. Disciplina fiscale delle cessioni e conferimenti a detti fondi**

L'art. 9, comma 5, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. A seguito di detta sostituzione il citato comma 3-bis dispone che alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 14-bis della L. 25 gennaio 1994 n. 86, si applica la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Dispone, inoltre, che ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### 3.6

#### **Oneri di utilità sociale**

1. A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, l'art. 6, comma 20, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lettera c-decies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'art. 114 del Tuir, per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. È previsto, inoltre, che il Ministro dell'ambiente individui con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

2. Con l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è stato modificato il comma 2, lett. c-sexies), dell'art. 65 del Tuir. Per effetto di tale modifica sono deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

**3.7****Disposizioni  
in materia  
di autotrasporto****Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci**

Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

**Recupero dei crediti d'imposta concessi per gli anni 1992, 1993 e 1994**

Con il D.L. 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla L. 17 maggio 2002, n. 96, sono state emanate disposizioni in merito al recupero dei crediti d'imposta concessi agli esercenti l'attività di autotrasporto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Il recupero avviene in esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 giugno 1993 n. 93/496/CEE e del 22 ottobre 1996 n. 97/270/CE, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.

Il recupero delle somme è effettuato nei confronti dei beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono più esistenti, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.

Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002.

Sono escluse anche le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002 e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza.

Le somme restituite non sono deducibili in quanto i suddetti crediti d'imposta non hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa, giusta la previsione contenuta nell'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, e nell'art. 3 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

**3.8****Emersione del  
lavoro irregolare**

Gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, prevedono incentivi fiscali e contributivi per i datori di lavoro che provvedono a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e che si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001). Il regime agevolato prevede che sull'incremento dell'imponibile dichiarato si applichi, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, un'imposta sostitutiva dell'IRPEG pari al:

- 10%, per il periodo d'imposta in corso al 25 ottobre 2001;
- 15%, per il primo periodo d'imposta seguente;
- 20%, per il secondo periodo d'imposta seguente.

Per effetto delle ulteriori modifiche alla legge n. 383 del 2001, apportate dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare a decorrere dal 25 aprile 2002, sull'incremento dell'imponibile dichiarato si applica, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, un'imposta sostitutiva dell'IRPEG pari al:

- 10%, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001;
- 15%, per il primo periodo d'imposta seguente;
- 20%, per il secondo periodo d'imposta seguente.

In ogni caso, resta fermo che ai fini della determinazione dell'incremento dell'imponibile occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.

**3.9****Quota degli utili  
da destinare ai  
fondi mutualistici  
per la promozione  
e lo sviluppo  
della cooperazione**

L'art. 3, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non incorrono nella decadenza dai benefici fiscali se entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della citata legge n. 28 del 1999 (settembre 1999) recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'art. 2536 del cod. civ. e del comma 5 dell'art. 11 della citata legge n. 59 del 1992 e, nello stesso termine, ottemperano agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

Con l'art. 16 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 è stato sostituito il suddetto comma per cui gli enti coo-

perativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 2536 cod. civ. e dell'art. 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, a condizione che:

- abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato art. 2536 del cod. civ.;
- adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.

L'art. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 59 del 1992, prevede che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione richiamati dall'art. 2536 del cod. civ..

I successivi commi 4 e 5 del citato art. 11 dispongono che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle indicate associazioni, devono devolvere alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono:

- una quota degli utili annuali pari al 3 per cento;
- il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, al netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati.

La mancata ottemperanza alle suddette disposizioni comporta la perdita dei benefici fiscali.

Con l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 è stato sostituito il comma 6 dell'art. 11 della legge n. 59 del 1992, per cui le società cooperative e i loro consorzi, non aderenti alle associazioni riconosciute o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo mutualistico, assolvono agli obblighi di devoluzione di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, mediante versamento a favore del Ministero del lavoro.

### 3.10

#### Spese di pubblicità dei farmaci

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche, ai sensi del D.Lgs. n. 541 del 1992, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Tale deducibilità è subordinata all'ottenimento in forma espressa da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, l'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 entrata in vigore il 1° gennaio 2003, dispone l'indeducibilità, ai sensi dell'art. 75 del Tuir, degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

### 3.11

#### Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

L'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro.

Con D.M. del 17 maggio 2002 è stato determinato che dal reddito d'impresa le suddette spese sono deducibili per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

La deducibilità si applica per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune.

Con l'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 70, comma 6, della L. n. 448 del 2001.

Con tale interpretazione viene sancito che la suddetta deducibilità spetta anche con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai datori di lavoro.

### 3.12

#### Recupero delle agevolazioni fiscali relative alle operazioni di ristrutturazione bancaria

La Commissione delle Comunità europee con decisione dell'11 dicembre 2001 ha considerato le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, a favore delle operazioni di ristrutturazione bancaria quale aiuto di Stato.

L'art. 5, comma 1, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 dispone che, in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la suddetta decisione, sono sospese le agevolazioni.

La sospensione decorre dal periodo d'imposta per il quale, alla data del 18 aprile 2002, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

L'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, ad ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee, ha disposto che gli istituti bancari interessati versino entro la data del 31 dicembre 2002 le imposte a suo tempo non corrisposte per effetto della citata agevolazione.

L'importo da versare deve essere comprensivo degli interessi calcolati nella misura del 5,50 per cento annuo intercorrente tra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile e la data di effettivo versamento.

**3.13****Decorrenza degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti**

Con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sono state emanate norme contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della L. n. 39 del 2002 (Comunitaria 2001), al fine di recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29.6.2000 n. 2000/35/CE. In particolare, viene previsto l'automatico decorso degli interessi moratori, parametrati alle operazioni di finanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorati di 7 punti, a seguito del decorso del termine legale o contrattuale per il pagamento, senza necessità di messa in mora del debitore. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002.

**3.14****Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265****Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano tali disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:

- delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
- degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

**Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, l'art. 1, comma 1, lett. b), dispone che le minusvalenze non realizzate delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

**Modifica alla DIT**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, l'art. 1, comma 1, lett. c), dispone che:

- non si tiene conto del "moltiplicatore" del 40% della variazione in aumento del capitale investito;
- il coefficiente di remunerazione del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali (attualmente del 3%).

Il successivo comma 1-bis prevede che in alternativa possono essere applicate le disposizioni del D.Lgs. n. 466 del 1997 vigenti alla data del 24 settembre 2002 con le seguenti modificazioni:

- la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro infragruppo, è ridotto in misura corrispondente;
- l'aliquota media IRPEG non può essere inferiore al 30% ovvero al 22% per le società neo-quotate.

**Imprese di assicurazione. Limite alla deducibilità dell'accantonamento della riserva sinistri**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 2-quater, dispone che la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

**Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

**Riconoscimento dei maggiori valori derivanti dall'imputazione del disavanzo di annullamento**

L'art. 1, comma 5, dispone che, fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 358 del 1997, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,

za, è precluso ogni accertamento tributario, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al 6% dei predetti maggiori valori.

Tale somma:

- non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è versata in due rate di pari importo, la prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6.

### 3.15

**Decreto-legge  
24 dicembre 2002,  
n. 282, convertito  
con modificazioni,  
dalla Legge 21  
febbraio 2003, n. 27**

#### **Assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali ai soci e trasformazione in società semplice (art. 2, c. 1)**

Per effetto del disposto dell'art. 2, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono state ulteriormente prorogate.

Pertanto, alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003 può essere applicata un'imposta sostitutiva.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, in alternativa all'applicazione dell'IVA nella misura ordinaria, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

#### **Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (art. 3)**

Per effetto del disposto dell'art. 3, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono state prorogate.

Pertanto, le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta va versata in unica soluzione o in tre rate annuali.

#### **Disposizioni in materia di bilanci delle società sportive (art. 3, c. 1-bis)**

Con la legge n. 27 del 2003 è stato inserito l'art. 18-bis alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Tale disposizione prevede che nel primo bilancio successivo alla data del 23 febbraio 2003 le società possono iscrivere tra le componenti attive, a titolo di oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Dette svalutazioni devono essere ammortizzate, sia ai fini civilistici che fiscali, in dieci rate annuali di pari importo.

### 3.16

**Legge  
27 dicembre 2002,  
n. 289**

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha introdotto le seguenti disposizioni:

#### **Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, c. 8)**

L'art. 2, comma 8, ha introdotto nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, il comma 4-bis, prevedendo, ai fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6 del Tuir, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.

#### **Disposizioni a favore delle cooperative edilizie (art. 80, comma 26)**

L'art. 80, comma 26, nel modificare l'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, ha disposto che non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

#### **Erogazioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)**

L'art. 90, comma 8, della legge n. 289 dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir.

**Oneri di utilità sociale (art. 90, comma 9)**

L'art. 90, comma 9, lett. a), ha sostituito la lett. i-ter) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir. La predetta lettera così riformulata ha stabilito che sono detraibili, nei limiti del 19% della spesa e, comunque, per un importo annuo non superiore a euro 1.500, le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il limite della detrazione ammissibile è stato, quindi, elevato da euro 1.032 a euro 1.500; tra i soggetti destinatari delle erogazioni sono state introdotte le associazioni sportive dilettantistiche.

L'art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, prevedendo la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

**R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA****4.1****Generalità****Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore**

Nel **rigo RF1, campo 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2** periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3** periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4** altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Cause di inapplicabilità degli studi di settore**

Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1** produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2** esercizio di più attività;
- 3** esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4** altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore del

le imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2002 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

### **Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002**

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2002 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1)** nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2)** nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3)** nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al **punto 1)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: **SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.**

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE** Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002.

### **Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: . SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U. **Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;**
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse atti-

attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

**L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano congiuntamente i seguenti requisiti:**

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69;**
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito dell'Istat <http://demo.istat.it>.**

**Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.**

**ATTENZIONE** I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2002, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. **L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.**

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente. La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

I soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

## 4.2

### Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5** si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero - se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per le società sportive professionistiche, non inferiore a un anno ovvero, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente - in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF35**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF57**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF5**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF58**.

Nello stesso **rigo RF5** va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF59**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF36** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF60**, va indicato nel **rigo RF6**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** le voci "Contributi o liberalità" e "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF51**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF37** o nel **rigo RF33**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero (vedere in **Appendice** la voce "Immobili di interesse storico o artistico").

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **righe RF9** e **RF38** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF10**, vanno indicati, in **colonna 3**, i ricavi complessivamente non annotati nelle scritture contabili.

Se il contribuente intende avvalersi delle sotto indicate disposizioni, i relativi ricavi vanno indicati in **colonna 1**.

**"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

**(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").**

**"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)

**(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").**

**In tale rigo vanno altresì compresi i ricavi – ove non siano stati contabilizzati – connessi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002. Tali ricavi vanno evidenziati in colonna 2.**

Nei **rigi RF11, RF12 e RF13** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

A norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel **rigo RF14**.

Nel **rigo RF15** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi – inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto – eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir e dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 (compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF17** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF40** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF18** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies).

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83 (per l'identificazione dei nuovi soggetti destinatari di tali erogazioni, vedere la voce "Oneri di utilità sociale – punto 2 –" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"), c-octies), a favore delle società sportive dilettantistiche, se di importo non superiore a euro 1.032,91 (tale erogazione non è più deducibile dal 1° gennaio 2003 per effetto della modifica apportata dalla legge n. 289/2002 – vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289" – paragrafo 3.16 nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"), c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37, c-nonies), c-decies (vedere la voce "Oneri di utilità sociale – punto 1 –" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa") e c-undecies).

Nel **rigo RF20** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del Tuir (vedere la voce "Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 – Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni" nelle "Novità della disciplina del reddito di

impresa”) nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 66 del Tuir e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni.

In tale rigo vanno altresì indicate:

- le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 (vedere la voce “Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”).

A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, le minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Pertanto, nel rigo RF21, occorre apportare una variazione in aumento per l’intero ammontare delle minusvalenze, ed una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF42, per l’ammontare della quota costante (vedere la voce “Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”).

Nel rigo RF22 va indicato anche l’ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce “Plusvalenze iscritte”) e ai maggiori valori iscritti o affrancati per effetto dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 che ai sensi del comma 2 sono riconosciuti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale l’operazione è stata eseguita.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione **limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo** (vedere la voce “Disposizioni in materia di autotrasporto - Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”).

Nel rigo RF25 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell’art. 67, comma 7, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF51 tra le “altre variazioni in diminuzione” (vedere in **Appendice** la voce “Spese di manutenzione e riparazione”).

Nei **rigi da RF26 a RF29** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel rigo RF27 va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 71 del Tuir. Per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,6 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce “Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)”).

Nel rigo RF29 va indicata anche l’eccedenza della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 1, comma 2-quater, del D.L. n. 209 del 2002 (vedere la voce “Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - Imprese di assicurazione. Limite alla deducibilità dell’accantonamento della riserva sinistri nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”).

Nel rigo RF30 va indicata anche la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società o l’ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima, di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Analoga variazione va effettuata dai soggetti con periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003, che applicano le disposizioni previste dall’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.

Nel **rigo RF31** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

**Nel rigo RF32 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir (vedere la voce "Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7-ter, del Tuir" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF33, colonna 2**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- l'ammontare in deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, del Tuir);
- l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, **per effetto della legge n. 289/2002 entrata in vigore dal 1° gennaio 2003, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico** (vedere la voce "Spese di pubblicità dei farmaci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- **l'ammontare dei crediti d'imposta rimborsati dagli esercenti l'attività di autotrasporto, se imputati a conto economico** (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto - Recupero dei crediti d'imposta concessi per gli anni 1992, 1993 e 1994" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- **l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi** (vedere la voce "Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- **l'ammontare dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001, revocato, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, per cessioni a terzi o per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. Tale ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Detto importo va evidenziato in colonna 1.**  
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in colonna 1;
- **l'ammontare della sopravvenienza passiva, relativa alla regolarizzazione contabile effettuata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002.**

Nel **rigo RF39** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF45** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76).

Nel **rigo RF46** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 nonché da società residenti in Paesi non appartenenti alla UE soggette ad un regime di tassazione non privilegiato, in presenza delle condizioni previste dal comma 2-ter del citato art. 96-bis (vedere in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"). Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS74 del quadro RS.

**Nel rigo RF47 vanno indicati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).**

Nel **rigo RF48** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF49, colonna 2**, va indicato:

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RJ7 e RJ8, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in **colonna 1**;
- l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione degli investimenti ambientali").

**Nel rigo RF50 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere la voce "Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7-ter, del Tuir" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF51, colonna 2**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
- **l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, in assenza di accantonamenti già dedotti;**

- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- la **quinta e ultima** quota della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997. **Per i soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, che hanno applicato le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001 nella precedente dichiarazione, in tale rigo va indicata la quota, pari ad un quinto, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dal citato art. 5;**
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4). **Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002**, in tale rigo va compreso il costo del lavoro emerso – ove non sia stato contabilizzato – ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001; detto importo va indicato in **colonna 1**;
- la deduzione forfettaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfettario di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale. **Tali importi sono stati così rideterminati dall'art. 21, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.**  
Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, nonché del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati;
- per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
- **l'ammontare della sopravvenienza attiva, relativa alla regolarizzazione contabile effettuata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002.**

Nel **rigo RF53** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF53** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF54**, va riportato nel **rigo RF55**.

L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF53**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 65, comma 2, lettere c-sexies) (**per l'identificazione dei nuovi soggetti destinatari di tali erogazioni, vedere la voce "Oneri di utilità sociale – punto 2 –" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**), c-octies), a favore delle società sportive dilettantistiche (**tale erogazione non è più deducibile dal 1° gennaio 2003 per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 289/2002 – vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289" – paragrafo 3.16 nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"**), c-octies), a favore delle associazioni di promo-

zione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, a euro 1.032,91 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF53 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF56 senza essere preceduto dal segno meno.

### 4.3

#### Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

- a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
- g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La casella del **rigo RF61** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF62, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF63, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF64, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei rigi da RF62 a RF64, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere raggugliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF65, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF65, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF65** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF65, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod.civ., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in Paesi della UE;

- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-bis).

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF66**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:	rigo RN6	100
	rigo RF66	<u>50</u>
	Totale	150
	rigo RF65	<u>160</u>
	Differenza	-10

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

#### 4.4

### Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

In questo prospetto vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1, le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.

Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1:

- 1) l'imposta calcolata nella misura del 56,25 per cento dei proventi che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b). Per i proventi **conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, tale misura è ridotta al 51,51 per cento**;
- 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

I decrementi delle imposte di cui alle citate lett. a) e b), per effetto della distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve, sono pari al 56,25 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte disponibili.

Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto la distribuzione, anche in acconto, degli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la **casella 5**, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF76 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir, di cui al rigo RF75.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la **casella 5**.

In particolare, va indicato:

- nel **rigo RF67, colonne 3 e 4**, i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF76 del Mod. UNICO 2002);
- nel **rigo RF68, colonna 1**, l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF63, colonna 1, del Mod. UNICO 2002, e, **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **sesta** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
- nel **rigo RF69, colonna 3**, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- nel **rigo RF70, colonna 3**, le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;

- dal **rigo RF71** al **rigo RF73**, **colonna 1**, le riserve e fondi distribuiti e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3** e **4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti.  
Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;
- nel **rigo RF74**, **colonna 1**, l'utile distribuito, e, **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3** e **4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;
- nel **rigo RF75**, **colonna 1**, i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 164 del 2000), non concorrono a formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato e, **colonna 4**, l'importo pari al 56,25 per cento di detti proventi (**per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, tale misura è ridotta al 51,51 per cento**) o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio nel quale sono stati imputati i proventi medesimi.  
Relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli artt. 1 e 4, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997 si considera provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze (**per le plusvalenze conseguite a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 tale misura è ridotta al 44,12 per cento**). In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta, **ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 282 del 2002**, si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento;
- nel **rigo RF76**, **colonna 3**, le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo, assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
  - al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;
  - al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15 del Tuir, nonché al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir. Se il reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito imponibile della società o dell'ente in un periodo d'imposta precedente a quello in cui è richiesto il credito per le imposte pagate all'estero, le imposte corrispondenti a detto credito sono portate in diminuzione degli importi di colonna 3 e in aumento degli importi di colonna 4;
- nel **rigo RF76**, **colonna 3**, vanno altresì indicate:
  - a) da parte dei soggetti che hanno rivalutato i beni dell'impresa ai sensi della legge n. 342 del 2000, la quota dell'imposta sostitutiva riferibile al saldo attivo di rivalutazione ridotto per copertura di perdite d'esercizio (cfr. art. 8 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162);
  - b) da parte dei soggetti che hanno rivalutato i beni dell'impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, l'imposta sostitutiva liquidata;
  - c) le maggiori imposte di cui ai righe RJ18 e RJ28, colonna 2, del quadro RJ, derivanti dalla rideeterminazione, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, di tale legge. Pertanto gli importi di colonna 4 vanno ridotti delle imposte corrispondenti al 48,65 per cento del minor reddito agevolato **o al 47,22 per cento, se tale reddito è relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; in caso di incapienza, si dovrà procedere a ridurre in proporzione l'importo delle imposte di colonna 3**;
- nel **rigo RF77**, **colonna 3**, l'imposta sostitutiva riferibile ai beni rivalutati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001, che sono stati ceduti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;
- nel **rigo RF78**, gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;
- nei **righe RF79** e **RF80**, **colonne 3** e **4**, gli importi ricevuti o assegnati per effetto di operazioni di riorganizzazione societaria (fusioni e scissioni);
- nel **rigo RF81**, **colonne 3** e **4**, la somma algebrica dei righe da RF67 a RF80.

**R5 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG****5.1  
IRPEG**

Nel **rigo RN1** o **RN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF55 o RF56.

Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso l'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinuncia non va indicato nel rigo RN3.

Nel **rigo RN4** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, riferibile agli utili ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, **nonché quello relativo al credito d'imposta limitato come determinato ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, di cui al rigo RN14**), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei rigi da RN3 a RN5.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio di **colonna 1** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

In **colonna 2** va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

**Riservato ai soggetti non operativi**

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF66, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF65, colonna 5), sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF66) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001 (vedere la voce "**Emersione del lavoro irregolare**" nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa**"). Tale importo è pari alla differenza tra rigo RN6 e l'importo di rigo RN6 del Modello UNICO 2001 - Società di capitali, ma non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.

Nel medesimo rigo, in **colonna 2**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 3**, va indicato, in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento o, in caso di codice 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, dell'importo di colonna 1.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1802: "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRPEG per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni". La suddetta imposta sostitutiva non è compensabile ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ41 e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN9, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN10, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 36 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

**Qualora il presente modello venga utilizzato dai soggetti con periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, in colonna 1 va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 34 per cento per effetto della modifica apportata all'art. 91 del Tuir dall'art. 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in colonna 2, la relativa imposta.**

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al 18 per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.

Si abbia ad esempio la seguente situazione:

– Reddito soggetto al 18 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 36 per cento	<u>2.000</u>
– Reddito complessivo imponibile	3.000
di cui assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento	900

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al **36** per cento:

$$\frac{2.000 \times 900}{3000} = 600, \text{ riferibile al reddito da assoggettare al } \mathbf{36} \text{ per cento.}$$

Pertanto:

– Reddito soggetto al 18 per cento	1.000
– Reddito soggetto al 19 per cento	600
– Reddito soggetto al 36 per cento	<u>1.400</u>
– Reddito complessivo imponibile	3.000

Nel **rigo RN12** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN11:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.032,91, effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. **Per effetto dell'art. 90, comma 9, lett. a), della legge n. 289/2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, il precedente importo è stato elevato a 1.500 euro e la detrazione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche.**

I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir devono comprendere nel medesimo rigo l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Nel **rigo RN13** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righi RN11 e RN12.

Nel **rigo RN14** va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN15** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN16** va indicato l'importo di rigo RN4.

Nel **rigo RN17** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

**Nella colonna 2 di tale rigo deve essere, altresì, compreso il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo riferibili agli utili, indicati nel rigo RF47 del quadro RF, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 3 del predetto art. 3. L'importo di tale ultimo credito va poi distintamente indicato in colonna 1.**

Nel **rigo RN18** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996 e 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta");
- il credito d'imposta di cui all'art. 7 del D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001;
- **il credito d'imposta d'importo pari all'imposta sostitutiva riferibile ai beni rivalutati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001, che sono stati ceduti, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.**

Nel **rigo RN22** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.

In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo RN23** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.

Nel **rigo RN25** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN24, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN26** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Nel **rigo RN27** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN26 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.

Nel **rigo RN28, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo RN29** o nel **rigo RN30** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da RN24 a RN28.

Con riguardo al **rigo RN30**, le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN13 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN14. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN30; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN30 dell'eccedenza medesima.

L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir. Nel **rigo RN31, colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN29. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale colonna sia inferiore a quello di **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

L'importo di rigo RN30, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN32**. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera euro 10,33.

## R6 - QUADRO RJ - REDDITO AGEVOLATO (ART. 4 LEGGE 383/2001 - D.LGS. N. 466 DEL 1997) - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO (ART. 2, COMMA 11-BIS, LEGGE 133/1999)

### 6.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (**Sez. I**);
- dai soggetti che, essendosi avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 nei periodi di imposta precedenti, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, per effetto del comma 11-bis dello stesso art. 2 e la maggiore imposta dovuta (**Sez. II**);
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (**Sez. III**). Questa sezione può essere compilata anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi: in tal caso va barrata l'apposita casella di "Segnalazione".

### 6.2

#### Sezione I

I **rigi da RJ1 a RJ7** devono essere compilati dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001 n. 383, optano per l'applicazione dell'incentivo dell'art. 4, comma 1, di tale legge, per effetto del quale è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**In base alle disposizioni contenute nell'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i predetti benefici sono prorogati fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti**

**immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.**

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Il **rigo RJ8** va utilizzato dai soggetti che si avvalgono dell'incentivo di cui all'art.4, comma 2, della legge n.383 del 2001, applicabile alle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e di aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta. Nella presente sezione vanno indicati:

- nel **rigo RJ1**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta **successivo a quello** in corso alla data del 25 ottobre 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **rigi da RJ2 a RJ6**, gli investimenti realizzati **nell'esercizio in corso alla data del 25 ottobre 2001 e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti**, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni dei beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righe, è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RJ7**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RJ1 e la media degli importi indicati nei rigi da RJ2 a RJ6 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo **RF49, colonna 1**;
- nel **rigo RJ8**, il 50 per cento delle spese sostenute per i servizi utilizzati dal personale di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre anni (colonna 1) e di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta (colonna 2). L'importo delle colonne 1 e 2, che rappresenta il reddito agevolabile, va indicato nel rigo **RF49, colonna 1**, unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RJ7.

## 6.3

### Sezione II

La **sezione II** deve essere compilata dai soggetti che nei periodi d'imposta precedenti si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito di tali periodi assoggettato ad aliquota ridotta.

Essi devono indicare:

- nel **rigo RJ9**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, **di cui al rigo RJ3 del Mod. UNICO 2001**, ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quelli di cui **al rigo RJ29 del Mod. UNICO 2002**;
- nel **rigo RJ10**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo di rigo **RJ1 del Mod. Unico 2001** nonché del valore normale di detti beni assegnati a soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RJ11**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RJ10;
- nel **rigo RJ12**, la somma algebrica **dei rigi da RJ9 a RJ11**;
- nel **rigo RJ13**, l'importo dell'incremento del patrimonio netto del secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo **RJ6 del Mod. UNICO 2001**, ovvero, se nel periodo precedente è stato applicato il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo **RJ33 del Mod. UNICO 2002**;
- nel **rigo RJ14**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ13**;
- nel **rigo RJ15**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta e l'importo degli utili accantonati nel medesimo periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ14**;
- nel **rigo RJ16**, la somma algebrica dei rigi da **RJ13 a RJ15**;
- nel **rigo RJ17**, il minore tra l'importo di rigo **RJ12** e quello di rigo **RJ16**;

- nel **rigo RJ18, colonna 1**, la differenza tra l'importo di rigo **RN8 del Mod. UNICO 2001** (ridotto dell'importo di rigo **RJ35 del Mod. UNICO 2002**) e quello di rigo **RJ17** e, **colonna 2**, la maggiore imposta dovuta, che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel secondo periodo d'imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento;
- nel **rigo RJ19**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo **RJ11 del Mod. UNICO 2002**;
- nel **rigo RJ20**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo **RJ9 del Mod. UNICO 2002** nonché il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RJ21**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999 (**per la parte non compresa nell'importo di rigo RJ11**), fino a concorrenza dell'importo di rigo RJ20.
- nel **rigo RJ22**, la somma algebrica degli importi dei rigi da **RJ19 a RJ21**.
- nel **rigo RJ23**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo **RJ14 del Mod. UNICO 2002**;
- nel **rigo RJ24**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta (per la parte non compresa nell'importo di rigo **RJ14**), fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ23**;
- nel **rigo RJ25**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quello di chiusura del periodo d'imposta e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo **RJ24** (per la parte non compresa nell'importo di rigo **RJ15**);
- nel **rigo RJ26**, la somma algebrica degli importi dei rigi da **RJ23 a RJ25**;
- nel **rigo RJ27**, il minore tra l'importo di rigo **RJ22** e quello di rigo **RJ26**;
- nel **rigo RJ28**, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo **RN8 del Mod. UNICO 2002** e quello di rigo **RJ27** e, colonna 2, la maggiore imposta dovuta che si determina applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota IRPEG ordinariamente applicabile nel periodo d'imposta precedente, ridotta dell'aliquota del 19 per cento.

Il versamento della maggiore imposta dovuta va effettuato utilizzando il codice tributo 2101: "Maggiorazione imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999".

## 6.4

### Sezione III

La **Sezione III** deve essere compilata dai soggetti che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001, si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (di seguito D.Lgs. n. 466) per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da RJ1 a RJ7 e la colonna 1 del rigo RJ8.

Tali soggetti possono tuttavia continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento all'incremento patrimoniale che si è realizzato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996 e fino alla data del 30 giugno 2001, compresa la riserva di rivalutazione di cui all'art. 13 della legge n. 342 del 2000, se relativa alla rivalutazione effettuata nell'esercizio chiuso prima del 30 giugno 2001, tenendo tuttavia conto dei **decrementi patrimoniali anche se successivi a tale data**.

Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi del comma 2 del citato art. 4 della legge n. 383 del 2001, e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo **RJ41** è inferiore al 10 per cento di rigo RN6 (al netto di rigo RN7), aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dell'importo di rigo RJ7 e di colonna 1 del rigo RJ8).

In base all'art. 1 del D.Lgs. n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, è assoggettato ad IRPEG con aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, incrementata, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, del 20 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1999 e del 40 per cento, per i periodi d'imposta successivi.

In base all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466, le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati re-

golamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. Tale riduzione non si applica, per effetto del comma 1-bis dello stesso art. 6, nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a euro 258.228.449,54.

**Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, non si tiene conto del predetto incremento percentuale e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali.**

**In alternativa a quanto disposto dalla predetta lettera c), il successivo comma 1-bis prevede che resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002. In questo caso bisogna tenere presente quanto segue:**

- **la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466, è ridotto in misura corrispondente;**
- **l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 466, al 22 per cento.**

**I soggetti che applicano le disposizioni del citato art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209 del 2002 devono indicare nella presente sezione:**

- nel **rigo RJ29**, la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996. In dipendenza dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 383 del 2001 rilevano esclusivamente gli incrementi patrimoniali realizzati fino alla data del 30 giugno 2001;
- nel **rigo RJ30**, l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996;
- nel **rigo RJ31, colonna 2**, la differenza tra l'importo di **rigo RJ29** e quello di **rigo RJ30**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ32**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel **rigo RJ33**, il minore tra l'importo di **rigo RJ31, colonna 2**, e quello di **rigo RJ32**;
- nel **rigo RJ34**:
  - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
  - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ35**:
  - l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, **risultanti alla data del 30 giugno 2001**, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data. L'indicazione di tale dato non riguarda le banche e le imprese di assicurazione;
  - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
- nel **rigo RJ39, colonna 1**, la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ33** e la somma degli importi dei righe RJ34 e RJ35; nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso e, **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione **del saggio degli interessi legali (a decorrere dal 1° gennaio 2002 tale tasso è pari al 3 per cento)** alla somma indicata in colonna 1.

Qualora l'importo di rigo **RJ39**, colonna 2, sia superiore alla differenza tra gli importi dei rigi RN6 e RN7 (di seguito DIFFERENZA), il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel rigo **RJ41**, corrisponde alla DIFFERENZA.

Qualora l'importo di rigo **RJ39**, colonna 2, sia inferiore alla DIFFERENZA, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (**rigi da RJ46 a RJ50 del Mod. UNICO 2002**), indicando nel rigo **RJ40** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della DIFFERENZA, ridotta dell'importo di rigo **RJ39**, colonna 2. In tal caso nel rigo **RJ41** va indicata la somma dei rigi **RJ39**, colonna 2, e **RJ40**;

- nel rigo **RJ42**, l'eccedenza positiva dell'importo di rigo **RJ39** rispetto alla DIFFERENZA;
- nei rigi da **RJ43 a RJ46**, l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo **RJ40**.

**I soggetti che, in alternativa alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209 del 2002, applicano quelle dell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso D.L. n. 209, devono indicare:**

- nei rigi **RJ29 e RJ30**, rispettivamente, gli incrementi e i decrementi del capitale investito, secondo le precedenti istruzioni;
- nel rigo **RJ31**, colonna 1, la differenza tra l'importo di rigo **RJ29** e quello di rigo **RJ30** e, in colonna 2, detta differenza aumentata, **del 40 per cento**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nei rigi da **RJ32 a RJ35** le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni;
- nel rigo **RJ36**, l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti stessi;
- nel rigo **RJ37**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ33** e la somma dei rigi **RJ34**, **RJ35** e **RJ36**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito;
- nel rigo **RJ38**, l'importo pari al 35,29 per cento della differenza fra gli importi dei rigi **RN6** e **RN7** (DIFFERENZA).

Si rileva che 35,29 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 19 per cento ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 30 per cento. Infatti,

$$\frac{19 X}{100} + \frac{36(100 - X)}{100} = 30$$

$$X = 35,29.$$

Per le società che fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento, l'importo da indicare nel rigo **RJ38** è pari al 48,28 per cento della DIFFERENZA.

Si rileva che 48,28 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 7 per cento che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 22 per cento. Infatti:

$$\frac{7 X}{100} + \frac{36(100 - X)}{100} = 22$$

$$X = 48,28;$$

**A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, la quota percentuale del 35,29 è pari al 26,67 e quella del 48,28 è pari al 44,44.**

- nel rigo **RJ39**, colonna 1, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ33** e la somma degli importi dei rigi **RJ34**, **RJ35** e **RJ36**; nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso e, **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata in colonna 1.

Qualora l'importo di rigo **RJ38** sia inferiore a quello di rigo **RJ39**, colonna 2, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel rigo **RJ41**, corrisponde all'importo di rigo **RJ38**.

Qualora l'importo di rigo **RJ38** sia superiore a quello di rigo **RJ39**, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti (**rigi da RJ46 a RJ50 del Mod. UNICO 2002**), indicando nel rigo **RJ40** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo **RJ38** e quello di rigo **RJ39**. In tal caso nel rigo **RJ41** va indicata la somma dei rigi **RJ39**, colonna 2, e **RJ40**;

- nel rigo **RJ42**, l'eccedenza positiva dell'importo di rigo **RJ39** rispetto alla DIFFERENZA;
- nei rigi da **RJ43 a RJ46**, l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo **RJ40**.

## R7 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

### 7.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Il quadro si compone di due sezioni; nella prima devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi soggetti ad imposta sostitutiva del 25 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 per i quali le società di gestione del risparmio non hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto. Nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi che determinano il reddito ai sensi del D.L. n. 351 del 2001.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società di gestione del risparmio.

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

### 7.2

#### Sezione I Determinazione del reddito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 86

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1** o **RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, se compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.

La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG19, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG36**, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG37**.

Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta. Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett.

e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **righi RG6** e **RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorre a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nei **righi RG13** e **RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

**7.3****Imposta sostitutiva**

Nel **rigo RG27** o **rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RG27 a RG29.

Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei rigi RG29 e RG30.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.

La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).

Nei **rigi da RG40 a RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30.

**7.4****Sezione II  
Determinazione  
del reddito  
ai sensi del D.L.  
25 settembre 2001,  
n. 351**

La presente sezione deve essere compilata dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare, soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'1 per cento del valore netto contabile del fondo, che deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini del calcolo della media, occorre tenere conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno. Per la determinazione del valore del patrimonio netto non deve essere considerato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 351 del 2001 dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.

Il versamento dell'imposta sostitutiva pari all'1%, come sopra determinata, è effettuato entro il **20 febbraio 2003**, con il codice tributo "1806".

In corrispondenza dei relativi campi del **rigo RG47**, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo;
- nel **campo 3**, il patrimonio netto del fondo calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici;
- nel **campo 4**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta.

**R8 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA  
DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO  
COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI****8.1****Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno **2002** hanno applicato l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 nonché quella del 27 per cento di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione. Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti rigi. Pertanto il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento relativa al medesimo organismo.

Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accredito tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accREDITAMENTO a favore di ciascun fondo, che ha conseguito nel periodo d'imposta **e/o in periodi d'imposta precedenti** un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento o 27 per cento dell'ammontare del risultato negativo **del periodo d'imposta medesimo e/o di quello di periodi d'imposta precedenti, che non sia già stato oggetto di compensazione**. L'accREDITAMENTO è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accREDITARE ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accREDITAMENTO ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accREDITARE fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accREDITAMENTO sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accREDITATE, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accREDITAMENTO di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
  - A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
  - C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - E** per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento;
- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;

- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento o 27 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società, che hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli esercizi precedenti;
- nel **campo 14**, l'ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti nel 2002 ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 18. A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, **pari al 12,50 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 10**;
- nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società;
- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 16 e quello indicato nel campo 17. Nel caso in cui la società di gestione abbia utilizzato soltanto in parte l'ammontare del risparmio d'imposta del precedente esercizio (campo 13), l'ammontare dell'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato:

- nel **riga RH9** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento, ed in particolare:
  - nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
  - nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
  - nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
  - nel **campo 4**, il totale degli importi indicati nei campi 14;
  - nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 15;
  - nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 16;
  - nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 17;
  - nel **campo 8**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
- nel **RH10** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel riga RH9 per i corrispondenti campi.

## **R9 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS. N. 124/1993 E ALL'ART. 13, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 47/2000**

### **9.1** **Generalità**

Il presente quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva, applicata nell'anno 2002, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124) e dalle imprese assicurative che attuano forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i con-

tratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

La Sez. I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte:
 

- dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RY, Sez. III, del Mod. UNICO 2003 "Enti non commerciali ed equiparati".

La dichiarazione dei fondi aperti, istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.

Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

L'imposta sostitutiva è versata dalle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali di cui all'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

## 9.2 Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

- A)** fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124;
- B)** forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D)** fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E)** "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- F)** "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 – ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. **Tale risultato si determina ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo**, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accredito tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accredito a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accredito è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accredito sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accredito di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

### Modalità di compilazione

Nel **rigo R11** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo R11 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.

Nei **rigi da R12 a R14**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;
- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2003 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza dell'importo di campo 10, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 15**, l'ammontare del credito d'imposta indicato nel campo 16 della precedente dichiarazione, non utilizzato in compensazione nel quadro RX del Mod. UNICO 2002 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati";
- nel **campo 16**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13 e 14 e quelli riportati nei campi 7, 12 e 15. La differenza tra i predetti importi, se negativa, può essere utilizzata in compensazione nel quadro RX;
- nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;

- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato alla linea di investimento che ha conseguito un risultato negativo, utilizzando le imposte sostitutive sul risultato della gestione dovute da altre linee di investimento;
- nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18.

**9.3****Sezione II**

La sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva dovuta è pari, rispettivamente, all'11 e al 12,50 per cento del risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza, determinato – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in esso capienza.

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

**Nel rigo RI5 vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e, nel rigo RI6, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.**

**In particolare, indicare:**

- nel **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo dell'anno precedente (2001) relativo allo stesso assicurato;
- nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
- nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento ovvero al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 1;
- nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi dell'anno precedente che non hanno trovato compensazione.

## **R10 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA - RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA - ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

**10.1****Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che possono ancora avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Sez. I);
- dai soggetti che possono ancora avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge n. 448, per effetto dell'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Sez. II);
- dai soggetti che possono ancora avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448, per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Sez. III).

**10.2****Sezione I**

L'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, ha previsto che la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

**Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 19 aprile 2002, n. 86, le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000, entro la data di pubblicazione del predetto D.M. (8 maggio 2002) e che non si sono avvalsi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio, possono eseguire la rivalutazione disciplinata dall'art. 3 della predetta legge n. 448 nel bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000.**

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data **del 1° gennaio 2002**.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere **dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite**.

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726.

Nella Sezione I vanno indicati:

- nel **rigo RY1, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY2, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY3, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1.

**Nel rigo RY4 va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY5 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.**

## 10.3 Sezione II

**L'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 ha prorogato le disposizioni in materia di affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, contenute nell'art. 4 della legge n. 448 del 2001.**

**Per effetto di tale proroga le suddette riserve e fondi**, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il versamento della suddetta imposta è effettuato utilizzando il codice tributo 1807: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta. Art. 4 della legge n. 448/2001".

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nei **rigli RY6 e RY7, colonna 1**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva, **colonna 2**, l'utilizzo degli stessi e, **colonna 3**, l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nel **rigio RY8, colonna 3**, il totale degli importi dei rigli RY6 e RY7 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigio RY9**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigio RY8, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta, se si è optato per la rateizzazione.

## 10.4

### Sezione III

Per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002 (**detto termine è stato prorogato al 30 novembre 2002 dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265**). Il comma 8 dello stesso art. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7. In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Le società che si sono avvalse della norma in esame dovevano versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 (**detto termine è stato prorogato al 16 dicembre 2002 dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265**) e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nel **rigio RY10**, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigio RY11**, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigio RY12**, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferite alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigio RY13, colonna 1**, la somma degli importi dei rigli da RY10 a RY12 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigio RY14, colonna 1**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigio RY15**, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
- nel **rigio RY16**, la somma degli importi dei rigli da RY13 a RY15.

**ATTENZIONE:** Per effetto dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448 del 2001, sono state ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 2003.

**Pertanto, la presente Sezione va compilata anche dalle società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 aprile 2003 e che utilizzano il presente modello (per le operazioni effettuate, comunque, entro il 30 aprile 2003).**

**Le società che si avvalgono della proroga in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 maggio 2003 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 luglio 2003 e il 16 novembre 2003, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.**

## R11 - QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE

### QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

#### 11.1

#### QUADRO RM

#### Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Il presente quadro deve essere compilato nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2003 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC.

Nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC, nel presente quadro deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **rigli** da **RM 1** a **RM 4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2003 dal soggetto controllante, ovvero nell'ipotesi particolare sopra illustrata, il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN11 e il reddito risultante dalla somma degli importi dei rigli da RN8 a RN10, colonne 1, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

#### 11.2

#### QUADRO RQ

#### Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento e deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.

Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000, assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

### Sezione I - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ6**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.

Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei rigi da RQ9 a RQ11.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

### Sezione II - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui maggiori valori derivanti da conferimenti o cessioni a CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000)

Nel **rigo RQ13** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto ricevuto ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).

Nel **rigo RQ14** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.

Nel **rigo RQ15** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei rigi RQ13 e RQ14.

Nel **rigo RQ16** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ17**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ18**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ19**.

Nel **rigo RQ20** va riportata la differenza tra il rigo RQ16 e la somma dei rigi da RQ17 a RQ19.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

## R12 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

### 12.1

#### Generalità

Il presente quadro va compilato per l'indicazione dei crediti d'imposta nonché per le utilizzazioni dei crediti medesimi effettuate nel periodo d'imposta di riferimento e per l'indicazione dell'eventuale eccedenza da riversare del credito d'imposta relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate in agricoltura.

Si segnalano le maggiori novità in materia di crediti d'imposta previsti nel presente quadro:

- a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002, emanato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6 della legge n. 193 del 2000, è stata inserita un'apposita sezione per l'indicazione del credito d'imposta a favore delle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei loro confronti;

- in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, con appositi decreti ministeriali, sono state previste specifiche procedure di monitoraggio in relazione al credito d'imposta in materia di editoria (art. 8 della legge n. 62 del 2001);
- a seguito dell'emanazione del succitato D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, e della legge 27 febbraio 2002, n. 289, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura;
- in base alle nuove norme introdotte dall'art. 2 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina degli incentivi occupazionali per i datori di lavoro (art. 7 della legge n. 388 del 2000);
- è stata istituita un'apposita sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai crediti d'imposta ricevuti da soggetti di cui all'art. 5 del Tuir. A tal fine è stato attribuito a ciascuno dei crediti d'imposta previsti dai modelli Unico PF, SP, SC e ENC un codice numerico, indicato a margine di ogni sezione delle presenti istruzioni desunto dalla tabella riassuntiva inserita in calce al presente paragrafo.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente.

Il quadro RU contiene anche il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano, infine, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono delle agevolazioni previste nel presente quadro:

- il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati per i versamenti degli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, ove consentito, deve anche indicare quelli utilizzati in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo prevista è quella in compensazione nel modello F24.

In caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

## 12.2

### **Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991**

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio con la comunicazione del Ministero competente, oppure per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

**Investimenti innovativi**

(artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

**codice credito: 01**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RU/2002;
- nel **rigo RU2, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU2, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato, anche a seguito di accoglimento di ricorso nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RU3, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4, nelle colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU1 e RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Spese di ricerca**

(art. 8 della legge n. 317 del 1991)

**codice credito: 02**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU9, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU9, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato, anche a seguito di accoglimento di ricorso nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RU10, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11, nelle colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8

- ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
  - nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  - nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  - nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU8 e RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  - nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### 12.3

#### **Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi**

(art. 20 del D.L. n. 331 del 1993 - art. 1 D.L. n. 265 del 2000 - art. 23, L. n. 388 del 2000)

**codice credito: 03**

Il regime delle agevolazioni previsto dall'art. 20 del D.L. n. 331 del 1993 in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.

Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.

**I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2002 nel presente quadro RU.**

Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Lo stesso credito poteva altresì essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

**Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 - credito d'imposta - agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'e-**

**servizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.**

Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che precedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione, ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per i versamenti dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU15 e RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

## 12.4

### Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni

(art. 4 della legge n. 449 del 1997)

**codice credito: 04**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, per la assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento Cee n. 2052/88, dal 1° gennaio 2000 sostituito dal regolamento Cee n. 1260/99, (compreso l'Abruzzo decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2002;

- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per i soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro Operativo di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione;**
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato per i versamenti dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei rigi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.5

### Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali

(art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

**codice credito: 05**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso, oppure per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

**L'art. 145, comma 74, legge n. 388 del 2000, modificando il comma nove dell'art. 11 della citata legge n. 449 del 1997, ha previsto il finanziamento del credito in oggetto per il biennio 2002-2003.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU31, colonne 1, 2, 3 e 4, del Mod UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU26, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU26, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU25 e RU26, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU25 e RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU29 e RU30 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.6

### **Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge n. 77 del 1997) codice credito: 06**

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dal rigo RU38, colonne 1, 2, 3 e 4, del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU33, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU33, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonne 1, 2, 3 e 4** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU32 e RU33, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU32 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU32 e RU33 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU35, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU33 e la somma degli importi dei rigi RU34, RU36 e RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.7

### **Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile** (art. 5, legge n. 215 del 1992) **codice credito: 07**

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 – Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, L. 215/1992.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir").

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del DPR 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con la modalità del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU44, colonne 2, 3 e 4, del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU40, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU44, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei rigi RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.8

### Incentivi occupazionali

(art. 4 legge n. 448 del 1998;  
art. 7 legge n. 388 del 2000;  
D.M. 1° agosto 2002;  
art. 2 D.L. n. 209 del 24  
settembre 2002; art. 63  
legge n. 289 del 2002)

**codice credito: 08**

La disciplina degli incentivi per l'occupazione ha subito varie modifiche per effetto del susseguirsi di numerosi interventi normativi per cui, nella presente sezione trovano collocazione:

- l'agevolazione a favore delle piccole e medie imprese per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato;
- l'agevolazione a favore dei datori di lavoro prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'agevolazione prevista dall'art.63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, il credito d'imposta previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000. Pertanto, la previsione del suddetto contributo nella presente sezione è limitata all'indicazione del riporto del credito maturato e non utilizzato.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

**Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000**

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Il credito d'imposta, cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, spetta nella misura di euro 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Il comma 10 del citato art. 7 ha introdotto un ulteriore credito di imposta di euro 206,58, da calcolarsi secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7, a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 realizzano incrementi occupazionali rilevanti per effetto di assunzioni di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive situate, oltre che nei territori già individuati nell'art. 4 della citata legge 448 del 1998, anche in quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, né ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. **Per la fruizione del credito d'imposta, sino all'emanazione del Decreto interdirigenziale del 1 agosto 2002, con il quale è stato comunicato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sono stati utilizzabili i codici: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".**

**L'art. 2 del DL n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nello stabilire che l'incremento del numero dei lavoratori rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 ivi comprese le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, ha consentito l'utilizzo di detti crediti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale.**

Per effetto delle succitate disposizioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo utilizzabili con il modello F24:

**"6744 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno 2002 - art.7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388";**

**"6745 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno 2002 - art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388";**

**Per l'utilizzo dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, sempre nei predetti limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, sono stati riattivati, dal 1° gennaio 2003, i vecchi codici tributo:**

**"6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".**

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001 e n. 5/E del 26 gennaio 2001.

**Nuova disciplina prevista dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**

L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha confermato, per l'anno 2003, e limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, il credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388/2000 e, quindi, fruibile in forma automatica. Per l'utilizzo del credito maturato per tali assunzioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

**6751: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo";**

**6758: "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289".**

Sempre per l'anno 2003, l'art.63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, ha previsto per ogni assunzione agevolabile che determini un ulteriore incremento occupazionale rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio, l'attribuzione di un contributo, per l'intero territorio nazionale, nella nuova misura mensile, per ciascun lavoratore, di 100 euro ovvero di 150 euro se il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni, e un ulteriore contributo di 300 euro mensili se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000. In tal caso, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

6752: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 100 euro";

6753: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 150 euro";

6754: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo - contributo di 300 euro".

La lett. b) dell'art. 63 prevede, inoltre, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio non avevano registrato alcun incremento occupazionale rilevante, e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi rilevanti alla predetta data del 7 luglio, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, la concessione del contributo nelle succitate misure indicate nel periodo precedente. I codici tributo utilizzabili nelle ipotesi appena descritte sono:

6755: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b), contributo di 100 euro";

6756: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 150 euro";

6757: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 300 euro".

Hanno diritto ai contributi di cui alle lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) del citato art. 63, utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, i datori di lavoro che abbiano presentato un'istanza al Centro Operativo di Pescara ed ottenuto l'assenso espresso dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento di tale istanza in base alla disponibilità dei fondi stanziati. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato per i versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU45 e RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48**, la differenza fra la somma dei rigi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448, dello scomputo diretto dall'importo dovuto per le predette imposte.

**12.9**

**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati (art. 29 D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997; art. 1 D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997; art. 22 legge n. 266 del 1997; art. 6 legge n. 140 del 1999; art. 54, comma 4, legge n. 488 del 1999; art. 145, comma 6, legge n. 388 del 2000)**  
**codice credito: 09**

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguites nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perché non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi. Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti hanno riguardato, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti, le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998. Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12.2000. L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2,

3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.10

### Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole

(art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997)

**codice credito: 10**

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003.

Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato per i versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.11

### Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art. 1, legge n. 403 del 1997; art. 145, comma 6, legge n. 388 del 2000)

**codice credito: 11**

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

**Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.**

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato per i versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 12.12

### Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 legge n. 449 del 1997)

**codice credito: 12**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge n. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275 del 1998, sopra citato, e dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2000 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il D.Lgs. n. 297 del 1999, come attuato dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, ha riordinato la disciplina in materia di ricerca scientifica e tecnologica ed ha previsto, tra le agevolazioni fruibili dai soggetti ivi indicati, il credito di imposta previsto dall'art. 5, della legge n. 449 del 1997 estendendone, peraltro, l'applicazione anche alle attività finalizzate alla creazione di nuove imprese.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358 dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righe RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 12.13

### **Metanizzazione della Sardegna** (legge n. 73 del 1998) **codice credito: 13**

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.

La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 - Credito d'imposta - agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna - Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU68 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Poiché nell'anno 2002 non è stato emesso il bando per l'ammissione al credito, la previsione di questo rigo è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con**

**L'anno solare tenuto alla presentazione del presente modello per le ipotesi di concessione eventualmente intervenute nel relativo periodo d'imposta;**

- nel **rigo RU67, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU67, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato per i versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU65 e RU66 e la somma degli importi indicati nel rigo RU67, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivi a quelli indicati nel rigo RU67 ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**12.14**

**Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999) codice credito: 14**

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU69 e RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2002;
- nel **rigo RU71, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU69 e RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**12.15**

**Credito d'imposta per compensi in natura (art. 6 legge n. 488 del 1999) codice credito: 15**

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le as-

sunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 12.16

**Credito d'imposta per giovani calciatori**  
(art. 145, comma 13, legge n. 388 del 2000; art. 52, comma 86, legge n. 448 del 2001)

**codice credito: 16**

Al fine di consentire il potenziamento dell'attività sportiva e, in particolare per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni ("giovani di serie"), limite prorogabile a ventidue anni nei riguardi di giovani di serie con i quali sia stato stipulato o si stipuli il primo contratto professionistico, è riconosciuto, dall'anno 2001, un credito d'imposta alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità.

L'agevolazione è stata introdotta con l'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente.

**Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003 sono state stabilite le modalità di applicazione dell'agevolazione.**

Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **La previsione di questo rigo è riservata ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare tenuti alla presentazione del presente modello per le ipotesi di intervenuta concessione del beneficio entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;**
- nel **rigo RU77**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU76 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta in cui il credito è concesso;

## 12.17

**Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile**  
(art. 109, legge n. 388 del 2000)

**codice credito: 17**

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001, prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta, del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:

- riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
- minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
- riduzione del consumo della risorsa idrica;
- minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
- innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
- azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
- promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;
- attività agricole multifunzionali e di forestazione;
- miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
- promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
- piani di sostenibilità in aree territoriali di interesse relazionale fra i settori economico, sociale e ambientale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

**La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma regolamentare attuativa.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU78 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80**, la differenza fra l'importo di rigo RU78 e l'importo indicato nel rigo RU79, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

## 12.18

### Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura

(art. 8, legge n. 388 del 2000; artt. 10 e 11 D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; artt. 62 e 69 legge 27 dicembre 2002, n. 289)

**codice credito: 18**

**Sono tenute a compilare il presente riquadro:**

- le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare operanti nel settore agricolo che hanno maturato crediti d'imposta per nuovi investimenti effettuati nel 2002, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 138/2002, per i quali non erano tenute a presentare la comunicazione dei relativi dati con il modello CTS, previsto dall'art. 62 della legge n. 289/2002.

**Sono invece tenute a compilare soltanto il rigo RU84 del presente riquadro le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:**

- operanti nel settore agricolo, tenute a presentare il modello CVS per gli investimenti realizzati nel 2001 e/o nel 2002, nel caso in cui, non avendo effettuato investimenti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 138 del 2002, debbano riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante (vedansi approfondimenti successivi);
- diverse da quelle operanti nel settore agricolo, tenute a presentare, ai sensi dell'art. 62, lett. a) e b), della legge n. 289/2002, i modelli CVS e/o CTS per gli investimenti realizzati nel 2001 e/o nel 2002, nel caso in cui debbano riversare l'eccedenza del credito d'imposta, utilizzato in misura superiore a quello spettante (vedansi approfondimenti successivi).

La disciplina istitutiva del credito d'imposta in questione, contenuta nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata oggetto di vari interventi normativi che hanno apportato sostanziali modifiche.

La norma prevedeva inizialmente l'attribuzione di un credito d'imposta, fruibile in via automatica, nella misura massima prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, a favore dei soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Sono escluse dall'agevolazione in questione, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001. Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento", l'applicazione del beneficio è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse; per ulteriori approfondimenti si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata.

L'agevolazione in questione ha avuto effetto a seguito delle specifiche autorizzazioni della Commissione europea emanate:

- con decisione SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001 relativamente ai settori ammessi all'agevolazione diversi dal settore agricoltura e dal settore trasporti;
- con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001 relativamente al settore agricoltura;
- con decisione C(2002) 1600fin del 7 maggio 2002 relativamente al settore trasporti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".

**Con il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, tale disciplina è stata radicalmente modificata.**

In particolare, l'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138:

- ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione prevedendo, per l'ammissione al credito d'imposta, la presentazione, in via telematica, prima dell'avvio della realizzazione dell'investimento, di una istanza al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. In caso di mancato diniego, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il beneficio s'intende concesso.
- ha limitato il beneficio alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, eliminando, peraltro, l'esclusione dall'agevolazione per gli enti non commerciali;
- ha ridotto all'85 per cento la percentuale d'intensità di aiuto per gli investimenti effettuati nelle aree diverse da quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise;
- ha abrogato il comma 3 del succitato articolo 8 che prevedeva per gli investimenti in Abruzzo e Molise la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento;
- ha abolito il divieto di cumulo con l'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001.

La legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, entrata in vigore l'11 agosto 2002, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge 388 del 2000, tra le quali quella relativa alla determinazione della misura massima dell'intensità di aiuto nella percentuale dell'85 per cento anche per le aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise.

Successivamente, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 lett. a) e b) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, poi decaduto per mancata conversione in legge, e dell'art. 62, comma 1, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la fruizione del credito d'imposta è stata sospesa dal 13 novembre 2002 al 9 aprile 2003.

L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha ulteriormente modificato, dal 1° gennaio 2003, la disciplina degli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate, introducendo tra l'altro:

- il monitoraggio dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2002 mediante l'invio, a pena di decadenza dal beneficio, dei dati relativi agli investimenti effettuati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli CVS e CTS da utilizzare per la trasmissione dei dati relativi, rispettivamente, agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 ed a quelli effettuati ai sensi del citato decreto legge n. 138/2002;
- la presentazione di un'istanza di rinnovo per i soggetti le cui istanze non hanno trovato accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie;
- la misura massima dell'intensità di aiuto per le aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise;
- un limite temporale e quantitativo per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione.

In particolare, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'utilizzo è consentito nella misura massima determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i soggetti che, per l'anno 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzo del contributo è consentito fino a concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi.

Per i soggetti ammessi al contributo a decorrere dall'anno 2003, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo o dell'istanza presentata per la prima volta, l'utilizzo è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20% e al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, ed al 60% e 70%, nell'anno successivo. Il mancato rispetto dei limiti appena esposti comporta la decadenza dal diritto al contributo.

### Disciplina particolare per il settore agricolo

L'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso l'agevolazione in questione alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (recante la nuova definizione civilistica d'imprenditore agricolo), che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, rinviando ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali la definizione delle tipologie d'investimento agevolabili.

L'art. 11 del citato decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, ha previsto modalità di calcolo e condizioni soggettive specifiche per il settore agricolo. La stessa norma fa espressamente rinvio, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina di cui al citato art. 8 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 138 del 2002, e, quindi, anche alla procedura di ammissione al credito subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate.

Tale regime agevolativo è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio 2002.

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 13 agosto 2002.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, emanato il 2 agosto 2002, ha fissato i requisiti e i criteri di ammissibilità al contributo. Le spese ammissibili al beneficio in questione e l'intensità massima dell'agevolazione in relazione alle zone previste sono state individuate, per gli investimenti effettuati nelle imprese agricole e per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nelle Tabelle "A" e "B" allegate al suddetto decreto.

Il medesimo decreto ha, inoltre, stabilito che il credito è cumulabile con altro aiuto nazionale o comunitario sui medesimi investimenti, in misura pari alla differenza tra la percentuale prevista nelle suddette Tabelle "A" e "B" (o quella inferiore prevista nel PFR o nel POR) e la percentuale accordata con l'altro aiuto nazionale o comunitario.

La disciplina in esame è stata oggetto di un'ulteriore modifica, per effetto dell'art. 69, l. n.289 del 2002 (legge finanziaria 2003). In particolare, la norma citata, modificando l'art.11 D.L. 138/02, da un lato, limita l'applicabilità dell'agevolazione alle sole imprese agricole di cui all'art.1 del D.Lgs n.228 del 2001, dall'altro, la estende, a decorrere dal 1 gennaio 2003, anche agli investimenti ritenuti ammissibili ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità Europee.

La norma anzidetta ha, inoltre, disposto che la istanza di ammissione al contributo presentata all'Agenzia delle Entrate ha validità annuale.

### Determinazione dell'investimento e del credito

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili si rinvia alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 18 aprile 2001 e n. 68 del 13 agosto 2002.

Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

**A quest'ultimo fine sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24:**

**6734 - Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";**

**6742 - "Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138".**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 253 del 2002 è stata sospesa l'operatività dei suddetti codici e nel contempo sono stati istituiti, ai fini della restituzione del credito utilizzato in misura superiore a quanto effettivamente spettante, i codici di seguito riportati:

**6747 - "Maggior credito d'imposta utilizzato - Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"**

**6748 - "Maggior credito d'imposta utilizzato - Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2002, n. 178".**

Per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura è stato istituito il codice tributo 6743 - "Credito d'imposta per investimenti in agricoltura - Art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138".

### Investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.

Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Per le imprese agricole gli investimenti sono agevolabili nella misura che si determina applicando il meccanismo sopra illustrato, se e in quanto applicabile al settore in questione, considerata la peculiarità di taluni costi e spese ammesse all'agevolazione. Le imprese agricole soggette a determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 29 del TUIR, devono determinare l'ammontare degli investimenti netti agevolabili deducendo dal loro ammontare complessivo il valore degli ammortamenti relativi ai beni strumentali utilizzati nell'impresa, calcolati extracontabilmente applicando al loro valore d'acquisto i coefficienti di ammortamento previsti dal Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988. Devono, altresì, determinare l'ammontare degli investimenti in beni strumentali dismessi o ceduti, ricostruendo il costo residuo in misura pari al valore di acquisto del bene dismesso o ceduto diminuito delle virtuali quote d'ammortamento, calcolate applicando i medesimi coefficienti d'ammortamento.

Per ulteriori chiarimenti al riguardo, si fa rinvio alle circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 41 del 18 aprile 2001 e 68 del 13 agosto 2002.

### Determinazione del credito

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale – spettante in base al momento temporale e alla ubicazione territoriale della struttura produttiva in cui è stato effettuato l'investimento nonché al settore di appartenenza – risultante dalle tabelle sotto riportate.

TABELLA 1

**AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA**

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITÀ DELL'AIUTO	
		Regimi ante 08/07/2002*	Regimi post 08/07/2002
CALABRIA	PMI	65 %	55,25 %
CALABRIA	Altre imprese	50 %	42,50 %
CAMPANIA	PMI	50 %	42,50 %
CAMPANIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
BASILICATA	PMI	50 %	42,50 %
BASILICATA	Altre imprese	35 %	29,75 %
PUGLIA	PMI	50 %	42,50 %
PUGLIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SICILIA	PMI	50 %	42,50 %
SICILIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SARDEGNA	PMI	50 %	42,50 %
SARDEGNA	Altre imprese	35 %	29,75 %

\* Tali massimali non sono applicabili agli investimenti realizzati da imprese operanti nel settore dell'agricoltura, per i quali deve farsi riferimento alle misure ed ai criteri indicati nella Decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001.

TABELLA 2

**AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA**

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOULISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

Per l'individuazione delle aree ammissibili alle deroga prevista dall'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato istitutivo della CE, si fa rinvio agli allegati alla circolare n. 41 del 18 aprile 2001 e alla comunicazione della Commissione europea SG(2001) D/289334 del 21 giugno 2001, che ha rettificato l'elenco dei bacini di occupazione (SLL) parziali, allegata alla circolare 38 del 9 maggio 2002. Detta comunicazione sostituisce l'elenco di cui all'allegato B/2 alla succitata circolare n. 41 del 18 aprile 2001.

Per gli investimenti effettuati nelle imprese agricole e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si fa rinvio per l'individuazione delle spese ammissibili e dell'intensità dell'agevolazione alle tabelle A e B allegata al D.M. 2 agosto 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla circolare n. 68 del 13 agosto 2002.

### **Determinazione per stima e su base effettiva**

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni e ammortamenti.

In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

### **Rideterminazione del credito d'imposta (clausole antielusive)**

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto.

In particolare:

- a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
- b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
- c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpianto dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato.

Il minor credito d'imposta risultante a seguito della rideterminazione di cui sopra deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

### **Compilazione del riquadro**

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righe da RU81 a RU84, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura pro-

duttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive destinatarie dell'investimento agevolato, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva mentre la sezione III va compilata una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

### Schema di calcolo del credito d'imposta

Codice fiscale

Struttura produttiva n.

Periodo d'imposta

Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa		Ubicazione struttura produttiva	Percentuale base spettante	Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)	Percentuale complessiva
SV1	1	2	3	4	
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito					
SV2	Investimento lordo				1
SV3	Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi				
SV4	Ammortamenti complessivi				
SV5	Ammortamenti che non rilevano (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)				
SV6	Abbattimento (SV3+SV4-SV5)				
SV7	Investimento netto (SV2-SV6)				
SV8	Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)				
SV9	Diminuzione per rideterminazione struttura produttiva	Secondo periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta	Diminuzione credito
		1	2	3	4
			,00	,00	,00
Sezione III Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza		Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni	Importo interessi
SV10					
SV11					
SV12					
SV13					
SV14					

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni dello schema di calcolo.

#### Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – va indicato:

- nel **rigo SV1, colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1, colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1, colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa;
- nel **rigo SV1, colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

#### Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:

- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, costituente l'investimento lordo;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi. I costi dei beni agevolati acquisiti nel periodo d'imposta e che nel medesimo periodo sono stati ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse vanno indicati nel rigo SV9;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi rilevanti e non rilevanti ai fini dell'agevolazione, ivi compresi quelli virtuali relativi a beni di terzi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei rigi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto;

- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;
- nel **rigo SV9**, riservato alla rideterminazione del credito d'imposta sopra illustrata, nelle **colonne 1, 2 e 3**, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione ovvero il costo dei beni che, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene e, nella **colonna 4**, l'importo del credito in diminuzione per effetto della rideterminazione del medesimo.

### Sezione III – Calcolo degli interessi

Nei righe del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Si rammenta che l'utilizzo del credito d'imposta oltre la capienza, determinato da un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, o conseguente alla rideterminazione del credito maturato precedentemente, deve essere rifiuto all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della citata circolare n. 41 del 18.4.2001. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo SV1, colonna 4, all'importo di rigo SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

### Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei righe da RU81 a RU84.

Nel **rigo RU81** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU85, colonna 3, del mod. UNICO/RU/2002.

Nel **rigo RU82**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del costo sostenuto, complessivamente per tutte le strutture produttive, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, costituente l'investimento lordo (somma dei righe SV2);
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'investimento netto realizzato relativamente a tutte le strutture produttive (somma dei righe SV7);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito maturato nel periodo d'imposta complessivamente per tutte le strutture produttive (somma dei righe SV8);
- nella **colonna 4**, l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU83**, va indicato:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi indicati nelle corrispondenti colonne del rigo SV9 di tutti i prospetti di calcolo compilati;
- nella **colonna 4**, l'importo del credito in diminuzione per effetto della rideterminazione (somma dei righe SV9, colonna 4).

Nel **rigo RU84** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito da riversare risultante dalla differenza negativa tra la somma degli importi indicati nel rigo RU81 e RU82, colonna 3, e la somma di rigo RU 82, colonna 4, e RU 83, colonna 4. **I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno presentato i modelli CVS e/o CTS (vedi premessa al presente quadro) tenuti a riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante, indicano nella presente colonna la differenza tra la somma degli importi dei righe 3 (credito utilizzato) dei quadri B dei modelli CVS e/o CTS presentati e la somma degli importi dei righe 2 (credito maturato) degli stessi quadri;**
- nella **colonna 2**, gli interessi calcolati sull'importo di colonna 1, secondo lo schema riportato nella sezione III del prospetto;
- nella **colonna 3**, l'importo risultante dalla differenza positiva tra la somma degli importi indicati nel rigo RU81 e RU82, colonna 3, e la somma di rigo RU 82, colonna 4, e RU 83, colonna 4, che potrà essere utilizzato in compensazione per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo sopra illustrati;

**12.19****Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto**  
(art. 133, legge n. 388 del 2000)**codice credito: 19**

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 18 settembre 1997, operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo mediante credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.

Il credito è concesso, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. L'attuazione della disposizione agevolativa è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della regione in corso di definizione.

**Non essendosi ancora perfezionate le disposizioni attuative, la norma in questione, con riferimento alla presente dichiarazione, potrà eventualmente interessare i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno un periodo di operatività della norma stessa.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU85 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU87**, la differenza fra l'importo di rigo RU85 e l'importo indicato nel rigo RU86, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**12.20****Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica**

(art. 8, comma 10, lett. f) legge n. 448 del 1998; art. 29, legge n. 388 del 2000)

**codice credito: 20**

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a euro 0,0103 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di euro 0,0155 per Kwh di calore fornito.

La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418, art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452 convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; art. 1, comma 4, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178; art. 21, comma 4, della L. n. 289 del 27 dicembre 2002).

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a euro 20,66 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene tra-

sferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

**Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU88**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU92, colonna 2, del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU88 e RU89 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU91, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU88 e RU89 e l'importo indicato nel rigo RU90, richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU91, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU88 e RU89 e l'importo indicato nel rigo RU90, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 12.21

### **Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 legge n. 62 del 2001) codice credito: 21**

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Le modalità di attuazione del beneficio sono state disciplinate con un apposito Regolamento approvato con DPCM 6 giugno 2002, n. 143. In particolare, lo stesso prevede che qualora i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.

**Il D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12-02-2003, ha stabilito che per i crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla sua entrata in vigore, la concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di un'istanza al Centro Operativo di Pescara secondo le modalità ivi previste.**

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

**Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6746 "credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali". Per i crediti rientranti nella disciplina di cui al DM 7 febbraio 2003 verrà istituito un apposito codice tributo.**

La compilazione della colonna relativa al 2001 è riservata ai soggetti il cui esercizio, non coincidente con l'anno solare, ha avuto estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore del DPCM 6 giugno 2002, n. 143.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU92**, rispettivamente nella **colonna 1 e 2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto, nel periodo di riferimento, per la realizzazione dell'investimento agevolato;
- nel **rigo RU93, colonne 1 e 2** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento dell'importo di cui alle rispettive colonne di rigo RU92, tenendo presenti le disposizioni dettate per le ipotesi di revoca delle agevolazioni;
- nel **rigo RU94**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU96 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU95, colonna 1** l'ammontare del credito di cui ai rigi RU93 e RU94 della corrispondente colonna utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU95, colonna 2** l'ammontare del credito di cui al rigo RU93 della corrispondente colonna utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU96, colonna 1**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU93 e RU94 della corrispondente colonna e l'importo indicato nel rigo RU95 della medesima colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, tenendo conto dei limiti temporali di utilizzo delle eccedenze normativamente previsti in relazione al periodo di formazione della quota del credito;
- nel **rigo RU96, colonna 2**, la differenza fra l'importo di cui al rigo RU93 della corrispondente colonna e l'importo del rigo RU95 della medesima colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, tenendo conto dei limiti temporali di utilizzo delle eccedenze normativamente previsti in relazione al periodo di formazione della quota del credito.

## 12.22

### **Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax)** (art. 8 della legge n. 448 del 1998; DPR n. 277 del 9 giugno 2000)

**codice credito: 22**

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata. Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
- b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di euro 0,017177 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale** per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e **per l'anno 2002 per effetto dell'art. 21, comma 7 della legge 289 del 27 dicembre 2002.**

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 3 del DPR 9 giugno 2000, n. 277; le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

**Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU97**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU99**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU97 e l'importo di rigo RU98 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

**12.23**

**Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio)**

(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

**codice credito: 23**

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di euro 88,31413 per mille litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso decreto legge. L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in euro 57,84317, per mille litri di prodotto.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 per mille litri di gasolio.

**Con l'art. 5 del D.L. 452/2001, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e successivamente con l'art. 1, comma 4-bis del D.L. 138/2002, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la riduzione dell'aliquota prevista nell'Allegato 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) è stata estesa a tutto l'anno 2002.**

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. n. 422 del 1997;
- d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.

I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

**Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24:**

**6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00" ;**

**6736 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";**

**6740 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246"(II semestre 2001 e 2002).**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU100**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU102**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU100 e l'importo di rigo RU101 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

**12.24****Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca**  
(art. 4, comma 5, D.L. n. 265 del 2000)**codice credito: 24**

L'art. 4, comma 5, del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, ha istituito, limitatamente all'anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l'emergenza ambientale in Adriatico e per le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca.

Detta misura di accompagnamento può essere fruita con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta ed è determinata in misura forfettaria rapportata alla potenza motrice espressa in Kw delle imbarcazioni autorizzate all'attività di pesca.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 12 ottobre 2001 e pubblicato in data 3 aprile 2002, sono state stabilite le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione e le modalità di concessione della stessa.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU103**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU105 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU104**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU105**, l'ammontare del credito di cui ai righi RU103 e RU104 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU106**, la differenza tra la somma dell'importo dei righi RU103 e RU104 e l'importo indicato nel rigo RU105 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**12.25****Incentivo agli investimenti delle imprese marittime**  
(art. 1 e 2 legge n. 88 del 2001)**codice credito: 25**

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 prevede delle misure di carattere straordinario e transitorio dirette ad incentivare gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, nonché finalizzato alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria e internazionale sulla sicurezza dei mari e, compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

Le disposizioni agevolative si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'art. 143 del codice della navigazione, inclusi i gruppi europei di interesse economico (GEIE), sempreché gli investimenti riguardino lavori, eseguiti da imprese di cui all'art. 19, comma 1 lett. a) e b) della legge 14 giugno 1989, n. 234 (albo speciale delle imprese di costruzione o di riparazione navale), o da cantieri dell'Unione europea, relativi alle unità navali di cui all'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

Ai predetti soggetti (aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione) è riconosciuto, con riferimento agli investimenti sopra menzionati, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità navali sopra citate.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo d'imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 27 dicembre 2001, n. 487, sono state emanate disposizioni di attuazione per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU107**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU108 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU108**, l'ammontare del credito maturato che va determinato in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo d'imposta, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, entro i limiti fissati dal decreto di concessione del Ministero concedente l'agevolazione. I soggetti che nella precedente dichiarazione hanno indicato nel rigo RU106 di UNICO 2002 l'ammontare del credito maturato, determinandolo in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate fino al termine di presentazione della predetta dichiarazione, de-

terminano l'importo da indicare nel presente rigo scomputando, dall'importo del credito maturato nell'intero periodo d'imposta, il credito maturato dall'inizio del periodo d'imposta al termine di presentazione di UNICO 2002, già compreso nel predetto rigo RU106 di UNICO 2002;

- nel **rigo RU109**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU107 e RU 108 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU110**, la differenza tra la somma degli importi di cui ai righe RU107 e RU108 e l'importo indicato nel rigo RU109 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

## 12.26

### Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52 legge n. 448 del 2001)

**codice credito: 26**

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito dell'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al DPR 4 novembre 1960, n. 1574 (partecipanti all'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte), ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 287.

Detto contributo ha lo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali incentivando la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.

Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione ed annualmente verranno individuate le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile. **Ne consegue che la previsione della presente sezione è finalizzata a dare possibilità di utilizzo ad eventuali soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU111**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU112**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU111 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU113**, la differenza tra l'importo di rigo RU111 e l'importo indicato nel rigo RU112 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

## 12.27

### Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L.193/00)

**codice credito: 27**

**Il decreto interministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002 emanato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193 dal Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede per le imprese che, a partire dal 28 luglio 2000, hanno assunto detenuti per un periodo superiore a 30 giorni e corrispondono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, un credito d'imposta mensile pari ad euro 516,46 per ogni lavoratore detenuto assunto ed in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Tali agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.**

**Il finanziamento previsto per il biennio 2000-2002 è pari ad euro 2.065.827,6.**

**Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ed Irap, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui agli artt. 63 e 75 Tuir, non è rimborsabile ed è cumulabile con altri benefici in particolare con l'incentivo previsto dall'art. 7 L. 388/00.**

**Lo stesso credito, inoltre è utilizzabile in compensazione ed a tal fine, è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6741 - credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - Art. 1 del decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU114** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU115** l'ammontare del credito di cui al rigo RU114 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU116**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU114 e l'importo indicato nel rigo RU115, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**12.28****Altri crediti d'imposta  
codice credito: 99**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.**

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU117**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU118**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**12.29****Richiesta di  
sospensione dei  
versamenti  
d'imposta dei  
creditori verso l'EFIM  
(art. 1 del D.L. n. 532 del  
1993, conv. dalla legge n. 111  
del 1994; art. 8 del D.L. n. 26  
del 1995, conv. dalla legge  
n. 95 del 1995)****codice credito: 28**

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU119**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2001 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU120**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU121, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU121, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU121, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU122**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU123**, la differenza tra l'importo di rigo RU119 e la somma degli importi dei rigi RU120, RU121, colonne 1, 2 e 3 e RU122.

**12.30****Crediti d'imposta  
attribuiti dai  
soggetti di cui  
all'art. 5 del Tuir**

Questo prospetto va utilizzato dai soggetti tenuti alla presentazione del presente modello che, avendo una partecipazione in uno o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno ricevuto uno o più crediti d'imposta dai predetti soggetti.

In particolare, nei **rigi** da **RU124** ad **RU131** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- in **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sotto-riportata;

- in **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- in **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

Gli importi indicati nel presente prospetto e i dati del loro utilizzo devono essere ricompresi nelle sezioni del quadro RU della presente dichiarazione in corrispondenza della stessa tipologia del credito ricevuto, unitamente agli importi dei crediti che il contribuente ha maturato in proprio.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso in cui il numero dei righe del presente prospetto non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

Per ciascuna tipologia di credito ricevuto il contribuente ricomprenderà l'importo di quanto ricevuto dal soggetto partecipato nel rigo del quadro RU riservato all'indicazione del credito d'imposta concesso o spettante nel periodo. Qualora invece la struttura della sezione del credito richieda la suddivisione degli importi in corrispondenza di più anni di riferimento, gli importi del credito ricevuto riferiti ad anni diversi dal 2002 devono essere ricompresi nel rigo riservato al credito residuo della precedente dichiarazione in corrispondenza della colonna riferita all'annualità indicata nel prospetto.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice
Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese: investimenti innovativi	01
Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese: spese di ricerca	02
Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi	03
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni	04
Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali	05
Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura	06
Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile	07
Incentivi occupazionali	08
Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati	09
Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole	10
Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL	11
Credito di imposta per la ricerca scientifica	12
Metanizzazione della Sardegna	13
Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	14
Credito d'imposta per compensi in natura	15
Credito d'imposta per giovani calciatori	16
Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile	17
Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura	18
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto	19
Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	20
Credito d'imposta a favore dell'editoria	21
Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax)	22
Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio)	23
Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca	24
Incentivo agli investimenti delle imprese marittime	25
Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale	26
Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	27
Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM	28
Credito d'imposta per regimi agevolati e marginali	29
Altri crediti d'imposta	99

## R13 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

### 13.1 Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri. La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

## 13.2 Società beneficiaria

I righe riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3 e 4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righe RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nei **righe da RC14 a RC18, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria, **relative ai periodi d'imposta ante scissione**, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RC19, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

## 13.3 Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RC 25**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.

Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC36, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righe da RC37 a RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righe RC42 e RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righe RC45 e RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nei **righe da RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali, **trasferite alla società beneficiaria**, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

**R14 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE****14.1**  
**Generalità**

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **I sezione** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **II sezione** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

**14.2**  
**Società incorporante o risultante dalla fusione**

I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3 e 4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **righi da RR11 a RR15, colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società incorporante, **relative ai periodi d'imposta ante fusione**, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RR16, colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

**14.3**  
**Società incorporata o fusa**

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RR24 a RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR32, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righi da RR33 a RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.

Nei **righi RR37 e RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righi RR39 e RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righi RR41 e RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).

Nei **righi da RR43 a RR47, colonna 2**, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali **trasferite alla società incorporante** e riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48, colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

## R15 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

### 15.1

#### Generalità

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 19 aprile 2002, n. 86, le società e gli enti che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 entro la data di pubblicazione del decreto stesso, possono procedere alla rivalutazione nell'esercizio successivo.

Si ricorda che i maggiori valori rilevano dal secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Gli importi assoggettati a tali imposte sostitutive vanno evidenziati nel **campo 11**.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

#### 1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

#### 2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992

Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

#### 3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

#### 4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.

In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

#### 5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente.

Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha soppresso la lett. c) dell'art. 54, comma 1, del Tuir e riformulato la lett. c) dell'art. 76, comma 1, dello stesso Tuir, i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

## R16 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

### 16.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei rigi RK1 e da RK15 a RK21 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

### 16.2

#### Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN32 del quadro RN, oggetto di cessione;
- in ciascuno dei **rigi da RK2 a RK7** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cessionari.

### 16.3

#### Cessionario

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:

- nei **rigi da RK8 a RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigi da RK8 a RK14;
- nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (**rigo RX4, colonna 4**, del Mod. UNICO 2002);
- nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei rigi RK15 e RK16;
- nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
- nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997 e all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato, rispettivamente, nei rigi RQ10 e RQ18 del quadro RQ;
- nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigi RK18, RK19 e RK20.

## R17 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

### 17.1

#### Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

**A** se trattasi di socio amministratore;

**B** se trattasi di amministratore non socio;

**C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;

– il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato il codice:

**1** Rappresentante legale, negoziale o di fatto;

**3** Curatore fallimentare;

**4** Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;

**6** Rappresentante fiscale di soggetto non residente;

**8** Liquidatore (liquidazione volontaria);

**9** Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

## R18 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI

### 18.1

#### Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Dati di bilancio";

"Composizione del capitale sociale";

"Perdite di impresa non compensate";

"Conferimenti agevolati";

"Crediti";

"Agevolazioni territoriali e settoriali";

"Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir";

"Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali";

"Azioni assegnate ai dipendenti";

"Garanzie prestate da soggetti non residenti";

**"Riserve matematiche dei rami vita";**

**"Riconoscimento dei maggiori valori dei beni derivanti dall'imputazione del disavanzo di annullamento";**

**"Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero".**

### 18.2

#### Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli ammontari da indicare nei righe devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno espresse nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

**In relazione al rigo RS22 si precisa che, nella colonna 3, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo e, nella colonna 4, l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.**

Si precisa, altresì, che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devono essere precedute dal segno meno.

### 18.3

#### Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione. In particolare va indicato:

– nel **rigo RS40**, il capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;

- nel **rigo RS41** l'importo delle riserve o fondi di rivalutazione, che sono stati imputati al capitale sociale;
- nel **rigo RS42** l'importo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, che sono state imputate al capitale sociale;
- nel **rigo RS43** l'importo delle riserve di utili, che sono state imputate al capitale sociale;
- nel **rigo RS44** l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, che sono state imputate al capitale sociale.

**18.4****Perdite di impresa non compensate**

Nei **rigli** da **RS45** a **RS50** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.

Nel **rigo RS51** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

**ATTENZIONE** Gli importi da indicare devono essere al netto della parte non più compensabile dalle società e dagli enti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione degli anni pregressi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**18.5****Conferimenti agevolati**

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo RS52** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS53** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS54** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS55** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei rigli da RS53 a RS55 i dati riepilogativi mentre il rigo RS52 non deve essere compilato.

**18.6****Crediti**

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS56, colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS57, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS58, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS56, colonna 1, e, nella colonna 2, quel-

lo delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS56, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS59, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS57 e RS58. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF46 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

### Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS60, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS61, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS61, da indicare nel **rigo RS62**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS60, colonna 1. Le **colonne 3 e 4** dei predetti rigi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel **rigo RS57** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RS58** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel **rigo RS59** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS57 e quello di rigo RS58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS60** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel **rigo RS61** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei rigi RS61 e RS63 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel **rigo RS64** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

### Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo **RS69**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2002 – Quadro RS).

Nel **rigo RS66** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66. Nel **rigo RS67** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS65 e RS66. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS68** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS68 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS70, **colonna 2**.

Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RS69, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS70, **colonna 2**, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS69.

Nel **rigo RS70**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora senza tener conto dei limiti suindicati.

## 18.7

### Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, che sia riconosciuta in base a disposizioni di legge.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2003**.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

#### Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

**Mezzogiorno** (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

- 10 Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64)  
 11 Riduzione IRPEG (art. 105, comma 1, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

**Province di Trieste e Gorizia**

- 40 Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

**Altri territori** (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

- 60 Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190)  
 61 Riduzione IRPEG (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)

**Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro**

- 70 Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)  
**Per le limitazioni a tale tipo di esenzione, disposte, dall'art. 6 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001, vedere la voce "Adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa".**

**Tabella F) - Stato dell'agevolazione**

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;  
**B** Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;  
**C** Agevolazione richiesta con apposita istanza;  
**D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;  
**E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;  
**F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

**18.8****Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"**

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta **in cui viene effettuato il trasferimento**; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RS75** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS76** va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS77** va indicato:

- in **colonna 3**, la somma dei rigi RS75 e RS76;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 - "Imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali - Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

### 18.9 Azioni assegnate ai dipendenti

Il **rigo RS78** va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

### 18.10 Garanzie prestate da soggetti non residenti

Il rigo RS79 va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.

In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in **Appendice** l'elenco degli Stati esteri).

Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'Irap, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società esercenti la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione).

### 18.11 Riserve matematiche dei rami vita

Il presente prospetto va compilato dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione.

Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-quater del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

L'imposta, stabilita nella misura dello 0,20 per cento delle riserve, è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, con il codice tributo 1682.

Limitatamente al primo periodo di applicazione – quello in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto – tale aliquota è fissata nella misura dello 0,52 per cento ed è dovuto un importo a titolo di acconto, da versare entro il 30 novembre 2002 con il codice tributo 1681, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve iscritte nel bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 209 (esercizio 2001).

Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 41, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del Tuir.

In particolare, nel **rigo RS80** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, e, in **colonna 2**, l'imposta dovuta pari allo 0,52 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel **rigo RS81**, indicare l'acconto versato e, nel **rigo RS82**, l'importo dell'imposta da versare a saldo.

### 18.12 Riconoscimento dei maggiori valori dei beni derivanti dall'imputazione del disavanzo di annullamento

L'art. 1, comma 5, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 358 del 1997, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al 6% dei predetti maggiori valori (codice tributo da utilizzare: 1665).

Tale somma:

- non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è versata in due rate di pari importo, la prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

In particolare, nei **righi da RS83 a RS85** va indicato:

- in **colonna 1**, l'anno in cui è stata effettuata la fusione o la scissione;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società fusa o incorporata;
- in **colonna 3**, l'importo del disavanzo da annullamento che si intende far valere ai fini della norma;
- in **colonna 4**, l'imposta dovuta, pari al 6 per cento dell'importo di cui alla colonna 3.

Nel **rigo RS86**, va indicato il totale dell'imposta dovuta.

Nel **rigo RS87**, va indicato l'ammontare della prima rata dell'imposta dovuta.

### 18.13

#### Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1, dell'art. 127-bis del Tuir e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Il prospetto è finalizzato anzitutto a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del Tuir; è altresì finalizzato a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti. Nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati distribuiti utili rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir, il presente prospetto non deve essere compilato.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, deve essere, pertanto, compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 7, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
- la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del Decreto n. 429 del 2001, di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 4**, non va indicato alcun importo in quanto tale campo non interessa la presente dichiarazione ma quella relativa al periodo d'imposta successivo;
- nel **campo 5**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dal quadro RM del Mod. UNICO 2003-SC;
- nel **campo 6**, gli utili distribuiti dalla CFC ovvero gli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; tale importo deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo esposto nel campo 5.

Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata (art.3, comma 4, Decreto n. 429 del 2001).

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC e tenendo sempre presente quale limite dell'importo da indicare, quello esposto nel campo 5;

- nel **campo 7**, la differenza tra l'importo indicato nel campo 5 e l'importo di campo 6.

Nel **campo 8**, non va indicato alcun importo in quanto tale campo non interessa la presente dichiarazione ma quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Nei campi da 9 a 12, indicare:

- nel **campo 9**, l'imposta applicata sul reddito di cui al campo 5, desunta dal quadro RM del Mod. UNICO 2003-SC;
- nel **campo 10**, le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC, ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nella CFC fino a concorrenza dell'imposta di cui al campo 9, come indicate dal soggetto controllante nel quadro FC, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 6, del Tuir e dell'art. 3, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001;
- nel **campo 11**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti per l'importo indicato nel campo 6; tale importo deve essere indicato fino a concorrenza della differenza tra l'importo di campo 9 e quello di campo 10. Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- nel **campo 12**, la differenza tra l'importo di campo 9 e la somma dei campi 10 e 11.

## R19 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

### 19.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

## R20 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

### 20.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

**I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti nel periodo d'imposta, di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.**

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono  $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$  le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

### Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ

per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

## 20.2

### Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei rigi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- B** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- C** – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- D** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- E** – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

**ATTENZIONE** Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **rigi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.

Nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i rigi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

## 20.3

### Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- C** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;

**F** – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770/2003 ORDINARIO quadro SQ.

**ATTENZIONE** Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

## 20.4

### Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

**Con decorrenza 18 aprile 2002, nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.**

## 20.5

### Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2003 ORDINARIO quadro SQ.

## 20.6

### Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

## 20.7

### Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

## 20.8

### Prospetto G - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- **interessi e altri proventi**, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- **interessi e altri proventi**, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, **ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76, comma 7-bis del Tuir, individuati dai seguenti decreti:**
  - **D.M. 24 aprile 1992 in vigore fino al 18 febbraio 2002;**
  - **D.M. 23 gennaio 2002 in vigore dal 19 febbraio 2002;**
  - **D.M. 22 marzo 2002, che ha modificato il decreto precedente solo con riferimento alla Banca centrale di Singapore e agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di tale Stato, cui si applica il regime di esenzione dal 3 aprile 2002.**

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2003 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

**20.9****Prospetto H - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

**20.10****Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

**20.11****Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli simili**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

**20.12****Prospetto N - Ritenute alla fonte operate**

**Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti.**

**Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del** ravvedimento relativo alle ritenute **e alle imposte sostitutive** sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1, qualora non diversamente specificato**, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del **prelievo**.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al **2001 (da evidenziare nel rigo RZ42, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (**da evidenziare nel rigo RZ42, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al **2002** effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (**da evidenziare nel rigo RZ42, colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, **derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998**, utilizzata nel presente quadro **da evidenziare nel rigo RZ41**.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 5** va indicato l'importo versato. Tale importo che deve trovare riscontro nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, corrisponde alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione delle ipotesi riguardanti le operazioni societarie straordinarie nonché, gli errori nella indicazione del codice tributo.

Per le operazioni societarie straordinarie, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato ese-

guito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.

Qualora nel modello di pagamento è stato erroneamente indicato il codice tributo, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione **all'ufficio locale** dell'Agenzia delle Entrate, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "D";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo corretto oltre che, al punto 3, l'importo comprensivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. **Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.**

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.
- R** – **se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi.**

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
- C** – **se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;**
- D** – **se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;**

- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 18 aprile 2002 fino al 31 ottobre 2002) dei termini, relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 28 giugno 2002 (G.U. n. 1560 del 5 luglio 2002), emanato a seguito dell'evento che ha interessato il "grattacielo Pirelli";
- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito del differimento al 17 aprile 2002, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte scadenti in data 16 aprile 2002, previsto dal decreto 24 maggio 2002 (G.U. n. 1290 del 4 giugno 2002) a seguito dello sciopero generale del giorno 16 aprile 2002;
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento è effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, **non deve essere indicato il codice tributo avendo cura di barrare la successiva casella di cui al punto 10.**

### 20.13

#### Prospetto P - Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.

In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.

Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel **precedente periodo d'imposta**. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel **precedente periodo d'imposta** e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 4 a 11**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 20.12 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 10.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

### 20.14

#### Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati **nei precedenti prospetti** del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ40**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2003 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ42, colonna 4.

Nel **rigo RZ41**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2003 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne da 1 a 6 del rigo RZ42**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate **nel periodo d'imposta**.

In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo **RZ42, colonna 5**, del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;

- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate **nel periodo d'imposta** e non dovute;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scampo dei versamenti relativi al **periodo d'imposta** nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno **2003**, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

## R21 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

### 21.1

#### Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (c.c.d.d. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, successivo a quello in corso alla data del 23 novembre 2001, di pubblicazione del decreto concernente l'individuazione dei Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e successive modificazioni, sono stati infatti individuati gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto, nella generalità dei casi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il periodo di imposta 2002, oggetto della presente dichiarazione, costituisce il periodo di prima applicazione dell'art. 127-bis del Tuir.

**21.2****Soggetti tenuti alla compilazione del quadro**

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dalle società residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

**Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati, non possiedono partecipazioni agli utili.**

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

**21.3****Istruzioni per la compilazione**

Il presente quadro si compone di quattro sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati di controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione IV**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

**21.4****Sezione I  
Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo**

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- "2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- "3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- "4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- "5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
- "7" – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10**, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

## 21.5

### Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal bilancio della CFC, si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal Tuir ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione IV** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

**In ogni caso il soggetto controllante deve comunque essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall'eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.**

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia ( nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.  
L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

## 21.6

### Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righe relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righe del quadro RF del Modello UNICO 2003-Società di capitali, ad eccezione dei righe sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righe deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.  
In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5 del Tuir;
  - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società controllata distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;
- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.  
In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
  - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**.

Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 risulti una perdita, essa va riportata nel rigo FC41, senza essere preceduta dal segno meno.

- nel **rigo FC42**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

## 21.7

### Sezione III Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.  
Si riportano di seguito alcuni esempi:
  - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
  - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
  - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (40% e 30%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 50% ciascuna, in una CFC: indicare 35%;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC40;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC42.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2003 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

## R22 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI

## 22.1

### Generalità

Il quadro RX deve essere compilato da chi ha crediti e/o eccedenze di versamento a saldo da utilizzare in compensazione e/o per la richiesta di eventuali rimborsi.

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza, relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

## 22.2

### Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **rigi da RX1 a RX15** riportare :

- in **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
  - al **rigo RX1** (IRPEG), l'importo a credito di cui al rigo RN30, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN32), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ11) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ19).
  - al **rigo RX2** (IVA), il credito desunto dalla differenza tra il rigo VL32 e il rigo VL37. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei rigi VL32 al netto degli eventuali rigi VL37), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula:  $VL33 - VL34 - VL35 + VL36$ .
  - al **rigo RX3** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ96.
  - al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK21.
  - al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), l'importo a credito di cui al rigo RG35.
  - al **rigo RX7** (imposte sostitutive di cui al quadro RI), **l'ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nei campi 16 della sezione I del quadro RI**;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

**In relazione a tale colonna si precisa che:**

- nel rigo RX5 va indicato o il versamento in eccesso dell'imposta di cui al rigo RG34 oppure di quella indicata nel rigo RG47, campo 4;
- nel rigo RX7 vanno indicate le eccedenze di versamento verificatesi in relazione alle imposte indicate nelle sezioni I e II del quadro RI;
- nel rigo RX13 va indicata l'eccedenza di versamento relativa all'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, applicata all'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- nel rigo RX14 va indicata l'eccedenza di versamento relativa all'imposta applicata sulle riserve matematiche dei rami vita delle società di assicurazione prevista dall'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
- nel rigo RX15 va indicata l'eccedenza di versamento relativa all'imposta prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

**La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e riportare:**

- in **colonna 3**, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2003 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e/o da computare in detrazione al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 3.

## 22.3

### Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX16** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (righe VL34+VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel **rigo RX16** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula  $(VL33 - VL34 - VL35 + VL36)$  e la somma degli importi a credito (rigo VL32 - rigo VL37) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

## 22.4

### Sezione III Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2002 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.

**ATTENZIONE** La presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2003.

Nei **righe da RX17 a RX24:**

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;

- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2002, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2002 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

**Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;**

- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3 e 4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2002 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

## R23 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONI – RATEIZZAZIONE

### 23.1

#### Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro **il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, **come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112**).

**Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRPEG e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

**In base all'art. 17 citato, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.**

**Ad esempio:**

1. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. La società chiude il periodo di imposta alla data del 31 dicembre 2002 e deve effettuare i versamenti entro il 20 giugno 2003.
2. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, in base a disposizione di legge, approva il bilancio entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2003, la società deve effettuare i versamenti entro il 21 luglio 2003 (il 20 luglio è festivo). Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2003, la società deve effettuare i versamenti entro il 21 luglio 2003.
3. Società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura del periodo di imposta alla data del 30 giugno 2003, la società deve effettuare i versamenti entro il 22 dicembre 2003 (il 20 dicembre è sabato e il 21 è festivo).

Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'IVA entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 17 marzo (il 16 marzo è festivo) devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 16 giugno, all'1,60% se effettuato entro il 20 giugno.

**ATTENZIONE** Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a euro 1,03.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero carta POSTAMAT con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di **euro 10,33**), è pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- i contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo complessivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1% e della maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento.

## 23.2

### Acconti

Si ricorda che, in base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, **come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112**, i versamenti di acconto dell'IRPEG dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, **tenendo conto che, in base al secondo comma del novellato art. 17, tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;**

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'IRPEG e all'IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del **99** per cento.

L'art. 4, comma 7, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, prevede che "per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2". Detta disposizione comporta, per i soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal richiamato art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2001, per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383, l'onere di commisurare l'acconto, laddove si avvalgano del c.d. metodo "storico", sull'imposta che avrebbero liquidato per il periodo di imposta precedente se non avessero fruito dell'agevolazione.

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

### 23.3

## Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti. I crediti risultanti dal modello UNICO 2003 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (sempreché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX15 del quadro RX - Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX15 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2003 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2003 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito Iva annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito Iva andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

**Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.**

**ATTENZIONE** I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2002/2003, in scadenza al 17 febbraio 2003 (il

16 febbraio è festivo), potrà essere utilizzato per compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 23.4 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 20 giugno (esempio n. 1 al paragrafo 23.1), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 21 luglio (in quanto il 20 luglio è festivo; v. esempio n. 2 al paragrafo 23.1), la seconda scade il successivo 18 agosto (in quanto il 16 agosto è sabato e il giorno successivo è festivo), con l'applicazione degli interessi dello 0,42 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	21 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,43	18 agosto	0,42
3^	18 agosto	0,93	16 settembre	0,92
4^	16 settembre	1,43	16 ottobre	1,42
5^	16 ottobre	1,93	17 novembre	1,92
6^	17 novembre	2,43		

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all' art. 17, comma 2, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 20 giugno al 21 luglio, ai fini della rateizzazione può fare riferimento al prospetto sopra riportato relativo all'esempio n. 2 del paragrafo 23.1, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

## QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre 2002, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 605).

Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a **euro 258,23** annui, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere **esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2002.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

#### DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici ( sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco degli Stati esteri);
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

### III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (**Fisconline**), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

**Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.**

**Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del DPR 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.**

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) alla voce "**Servizi telematici**".

## 1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

### Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

### Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, *Internet Explorer 4.X* o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

## 2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO 2003 Persone fisiche;
- compilare il modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

## 3. UTENTI ABILITABILI

### 3.1

#### Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2003 sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2003 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2002, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;

- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del DPR n. 602 del 73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli **incaricati** della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la **presentazione** delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla **presentazione** telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla **presentazione** telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:

- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del DPR n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

**3.2****Servizio telematico Internet (Fisconline)**

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico *Internet* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico *Internet* per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

**ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le PROPRIE dichiarazioni.**

**3.3****Abilitazione soggetti non residenti**

**I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio locale di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.**

## 4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

**4.1****Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

**4.2****Controllo della dichiarazione**

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto prevedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

### 4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

### 4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito WEB (**Fisconline** o Entratel);
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

### 4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti.

Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

### 4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i files che contengono le ricevute e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non

- conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

## 5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

### 5.1

#### File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

### 5.2

#### Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

### 5.3

#### Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

## 5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica, l'esito della loro elaborazione.

## 6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

### 6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici **locali** dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), oltre che presso gli uffici **locali dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333. Nel predetto sito Internet sono elencati gli uffici finanziari cui è possibile rivolgersi.**

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

### 6.2 Accesso al servizio

**Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:**

- a) via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;**
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.**

**In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.**

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

### 6.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, **l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione"**.

**Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel. Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.**

**ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possenga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.**

## 6.4

### Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

**Gli intermediari abilitati possono, inoltre, consultare il servizio automatico, che risponde al numero 848.800.333 per le problematiche relative:**

- **alla gestione dei preavvisi telematici di irregolarità;**
- **all'utilizzo del servizio di pagamento telematico, in nome e per conto dei propri clienti, dei tributi, contributi e premi oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione (c.d. "F24 telematico cumulativo").**

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

## 7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (FISCONLINE)

### 7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella **sezione "Se non hai il Pin, richiedilo"**. L'interessato otterrà subito una prima parte del **codice Pin** e riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del **codice Pin** sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

**Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.**

### 7.2 Accesso al servizio

**Per accedere a Fisconline** è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

### 7.3 Codice Pin

Il **codice Pin** viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

### 7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate.

I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

## 8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

### Comunicazioni di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

### Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

### Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il **codice Pin** del destinatario del file stesso.

Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il **codice Pin** del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

### Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

**File**

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

**File autenticato**

È il file predisposto in precedenza (dall'utente dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

**Generazioni delle chiavi di autenticazione**

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce **un certificato** in formato elettronico, **munito** del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare **il certificato** di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei files.

**Supporto ottico**

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

## IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2003 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2003 (approvate con provvedimento del 14 gennaio 2003 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2003, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2003).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2003 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2003 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2003 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2003 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

## APPENDICE

### ■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati ( cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 (lire 2 milioni) sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997). La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

### ■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o en-

ti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a

rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### ■ Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

### ■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli

stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal vero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro,

nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi

realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

## ■ Crediti d'imposta

### 1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 56,25 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 342), fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

Per gli utili, invece, la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi (vedi art. 4, comma 1, lett. c) della legge 27 dicembre 2002 n. 289).

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- al punto 33 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- al punto 34 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili – compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE –, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'im-

- posta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;
- al punto 35 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
  - al punto 36 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili - compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE -, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR;
  - al punto 37 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;
  - al punto 38 gli utili per i quali compete il credito nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
  - al punto 39 gli utili per i quali non compete il credito d'imposta.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1-bis del Tuir, il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

## 2. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici") spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

## 3. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

## 4. Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle im-

poste pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 4, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 4, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un

determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

**5. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti**

L'art. 23, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

**■ Detassazione degli investimenti ambientali**

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

- i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;
- i corrispettivi derivanti dalle cessioni.

**A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla me-**

**dia degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.**

**L'art. 30 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha modificato il comma 17 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000, stabilisce che le imprese devono provvedere a comunicare, entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale, gli investimenti agevolati.**

**■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti**

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

**■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

**■ Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)**

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis del Tuir, in

occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

**Per effetto del comma 2-ter inserito nell'art. 96-bis dall'art. 1, comma 1, della legge n. 342 del 2000, le predette disposizioni possono essere applicate anche per le partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti all'U.E., soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della legge n. 342, tale disposizione si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. dei predetti decreti.**

**Con decreto 21 novembre 2001, in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001, sono stati individuati gli Stati e territori esteri cui si applicano le disposizioni del predetto comma 2-ter.**

**■ Eventi eccezionali**

**TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI**

**1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura**

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale

**2 - Soggetti tenuti ad effettuare versamenti di tributi i cui termini sono scaduti il giorno 16 aprile 2002 in cui è intervenuto lo sciopero generale**

Soggetti tenuti ad effettuare versamenti di tributi i cui termini sono scaduti il giorno

16 aprile 2002 in cui è intervenuto lo sciopero generale. I termini relativi ai versamenti tributari scadenti in data 16 aprile 2002 sono stati differiti al giorno successivo dal decreto ministeriale 24 maggio 2002 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2002)

**3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29.10.2002**

Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle provincia di Catania, come definiti dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002), interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29.10.2002. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)

**4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002**

Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002) e dal DPCM 8/11/2002 (G.U. n.267 del 14 novembre 2002), colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9/01/2003 (G.U. n.16 del 21/01/2003)

**5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002**

Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, come definiti dal DPCM 29/11/2002 (G.U. n.288 del 9 dicembre 2002), colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002)

**6 - Altri soggetti colpiti da eventi eccezionali**

Gli altri soggetti colpiti da eventi eccezionali, nell'ipotesi in cui abbiano usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti.

**■ Immobili di interesse storico o artistico**

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni), la rendita da indicare viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito. Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato il relativo canone determinato ai sensi degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir.

I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono indicare in dichiarazione la rendita catastale. In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

**■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca**

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

**■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2002 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RF (rigo RF10).

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2002 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a

base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

### ■ Plusvalenze iscritte

A seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e della riformulazione della lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, secondo cui "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito", le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### ■ Ravvedimento

#### A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

#### 1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a

condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

#### 2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

#### 3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni identificanti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

**B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24**

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

**■ Sanzioni amministrative**

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o

della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

**■ Sanzioni penali**

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38 ;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

**■ Spese di manutenzione e riparazione**

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base al-

la quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al DPR 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché a quelle sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n.488; in tal caso

la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ **Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 1-quater, **come sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289**, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro

**59,65** e a euro **95,80** al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. **Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.**

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

Per il periodo d'imposta 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadro RF, rigo RF 10) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

■ **Studi di settore**

L'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

**Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume**

**d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

**Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Si fa presente inoltre che per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001, i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, i ricavi o compensi in dichiarazione senza applicazioni di sanzioni e interessi.**

**Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.**

■ **Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)**

L'art. 71 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,60 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,60 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga

il predetto limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla to-

talità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A <sub>1</sub> val. nom.	4.000
Credito A <sub>2</sub> val. nom.	<u>2.000</u>
Totale	6.000
Valore di bilancio di A <sub>1</sub> e A <sub>2</sub>	<u>5.700</u>
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso del 2001 si verifichi l'incasso del credito A<sub>1</sub> per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

#### ■ Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI .....	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) 074	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136	REUNION .....	247
AFGHANISTAN .....	002	COSTA D'AVORIO .....	146	ROMANIA .....	061
AJMAN .....	239	COSTA RICA .....	019	RUANDA .....	151
ALBANIA .....	087	CROAZIA .....	261	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .....	262
ALDERNEY C.I. ....	794	CUBA .....	020	SAHARA OCCIDENTALE .....	166
ALGERIA .....	003	DANIMARCA .....	021	SAINT KITTS E NEVIS .....	195
AMERICAN SAMOA ISOLE .....	148	DOMINICA .....	192	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE .....	222
ANDORRA .....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA) .....	063	SAINTE LUCIA .....	199
ANGOLA .....	133	DUBAI .....	240	SAINTPIERRE E MIQUELON .....	248
ANGUILLA .....	209	EAST TIMOR .....	287	SAMOA OCCIDENTALI .....	131
ANTIGUA E BARBUDA .....	197	ECUADOR .....	024	SAN MARINO .....	037
ANTILLE OLANDESI .....	251	EGITTO .....	023	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) .....	093
ARABIA SAUDITA .....	005	EL SALVADOR .....	064	SAO TOME E PRINCIPE .....	187
ARGENTINA .....	006	EMIRATI ARABI UNITI .....	796	SARK C.I. ....	798
ARMENIA .....	266	ERITREA .....	277	SENEGAL .....	152
ARUBA .....	212	ESTONIA .....	257	SEYCHELLES .....	189
ASCENSION .....	227	ETIOPIA .....	026	SHARJAH .....	243
AUSTRALIA .....	007	FAEROER (ISOLE) .....	204	SIERRA LEONE .....	153
AUSTRIA .....	008	FALKLAND (ISOLE) .....	190	SINGAPORE .....	147
AZERBAIGIAN .....	268	FIJI .....	161	SIRIA .....	065
AZZORRE ISOLE .....	234	FILIPPINE .....	027	SLOVACCHIA .....	276
BAHAMAS .....	160	FINLANDIA .....	028	SLOVENIA .....	260
BAHRAIN .....	169	FRANCIA .....	029	SOMALIA .....	066
BANGLADESH .....	130	FUJJAYRAH .....	241	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH .....	283
BARBADOS .....	118	GABON .....	157	SPAGNA .....	067
BARBUDA .....	795	GAMBIA .....	164	SRI LANKA .....	085
BELGIO .....	009	GEORGIA .....	267	ST. HELENA .....	254
BELIZE .....	198	GERMANIA .....	094	ST. VINCENTE E LE GRENADINE .....	196
BENIN .....	158	GHANA .....	112	STATI UNITI .....	069
BERMUDA .....	207	GIAMAICA .....	082	SUDAN .....	070
BHUTAN .....	097	GIAPPONE .....	088	SURINAM .....	124
BIELORUSSIA .....	264	GIBILTERRA .....	102	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS .....	286
BOLIVIA .....	010	GIBUTI .....	113	SVEZIA .....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA .....	274	GIORDANIA .....	122	SVIZZERA .....	071
BOTSWANA .....	098	GOUGH .....	228	SWAZILAND .....	138
BOUVET ISLAND .....	280	GRECIA .....	032	TAGIKISTAN .....	272
BRASILE .....	011	GRENADA .....	156	TAIWAN .....	022
BRUNEI DARUSSALAM .....	125	GROENLANDIA .....	200	TANZANIA .....	057
BULGARIA .....	012	GUADALUPA .....	214	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO .....	180
BURKINA FASO .....	142	GUAM ISOLA DI .....	154	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE .....	183
BURUNDI .....	025	GUATEMALA .....	033	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO .....	245
CAMBOGIA .....	135	GUAYANA FRANCESE .....	123	THAILANDIA .....	072
CAMERUN .....	119	GUERNSEY C.I. ....	201	TOGO .....	155
CAMPIONE D'ITALIA .....	139	GUINEA .....	137	TOKELAU .....	236
CANADA .....	013	GUINEA BISSAU .....	185	TONGA .....	162
CANARIE ISOLE .....	100	GUINEA EQUATORIALE .....	167	TRINIDAD E TOBAGO .....	120
CAPO VERDE .....	188	GUYANA .....	159	TRISTAN DA CUNHA .....	229
CAROLINE ISOLE .....	256	HAITI .....	034	TUNISIA .....	075
CAYMAN (ISOLE) .....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND .....	284	TURCHIA .....	076
CECA (REPUBBLICA) .....	275	HERM C.I. ....	797	TURKMENISTAN .....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) .....	143	HONDURAS .....	035	TURKS E CAICOS (ISOLE) .....	210
CEUTA .....	246	HONG KONG .....	103	TUVALU .....	193
CHAFARINAS .....	230	INDIA .....	114	UCRAINA .....	263
CHAGOS ISOLE .....	255	INDONESIA .....	129	UGANDA .....	132
CHRISTMAS ISLAND .....	282	IRAN .....	039	UMM AL QAIWAIN .....	244
CIAD .....	144	IRAQ .....	038	UNGHERIA .....	077
CILE .....	015	IRLANDA .....	040	URUGUAY .....	080
CINA .....	016	ISLANDA .....	041	UZBEKISTAN .....	271
CIPRO .....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .....	252	VANUATU .....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA .....	279	ISOLE SALOMONE .....	191	VENEZUELA .....	081
CLIPPERTON .....	223	ISRAELE .....	182	VERGINI AMERICANE (ISOLE) .....	221
COCOS (KEELING) ISLAND .....	281	JERSEY C.I. ....	202	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) .....	249
COLOMBIA .....	017	JUGOSLAVIA .....	043	VIETNAM .....	062
COMORE .....	176	KAZAKISTAN .....	269	WAKE ISOLE .....	178
CONGO .....	145	KENYA .....	116	WALLIS E FUTUNA .....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) .....	018	KIRGHIZISTAN .....	270	YEMEN .....	042
COOK ISOLE .....	237	KIRIBATI .....	194	ZAMBIA .....	058
COREA (REPUBBLICA DI) .....	084	KUWAIT .....	126	ZIMBABWE .....	073

STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

<b>SD01A</b> 15.52.0 15.82.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;	<b>SD09A</b> 36.11.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;	28.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
15.84.0	Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	36.12.2	Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;	28.40.1	Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
		36.13.0	Fabbricazione di altri mobili per cucina;	28.40.2	Produzione di pezzi di acciaio stampati;
		36.14.1	Fabbricazione di altri mobili in legno;	28.40.3	Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo;
		36.14.2	Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	28.40.4	Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
<b>SD01B</b> 15.81.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di pasticceria fresca.	<b>SD09B</b> 36.11.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di poltrone e divani.	28.51.0	Trattamento e rivestimento dei metalli;
<b>SD02U</b> 15.85.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	<b>SD09C</b> 20.10.0 20.20.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Taglio, piallatura e trattamento del legno;	28.61.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;
<b>SD03U</b> 15.61.1 15.61.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	20.40.0	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura;	28.62.1	Fabbricazione di utensileria a mano;
<b>SD04A</b> 26.70.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	<b>SD09D</b> 20.30.1	Fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;	28.63.0	Fabbricazione di serrature e cerniere;
<b>SD04B</b> 14.11.1 14.11.2 14.13.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	<b>SD09E</b> 20.30.2	Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.71.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;
<b>SD04C</b> 14.21.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Estrazione di ghiaia e sabbia.	20.51.1		28.72.0	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;
<b>SD04D</b> 14.12.1 14.12.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;	20.52.1		28.73.0	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;
14.22.0 14.50.1	Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;	<b>SD09F</b> 20.30.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.74.1	Produzione di filettatura e bulloneria;
14.50.3	Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	<b>SD10A</b> 17.11.0 17.14.0 17.21.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;	28.74.2	Produzione di molle;
<b>SD04E</b> 26.70.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo;	<b>SD10B</b> 17.40.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);	28.74.3	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
26.70.3	Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	<b>SD10C</b> 17.40.1	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;
<b>SD06U</b> 17.54.6	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di ricami.	<b>SD10D</b> 17.11.0 17.14.0 17.21.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;	28.75.2	Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate;
<b>SD07A</b> 17.71.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	<b>SD10E</b> 17.40.1	Preparazione e filatura di fibre tipo lino;	28.75.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;
<b>SD07B</b> 17.72.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;	<b>SD10F</b> 17.40.1	Tessitura di filati tipo cotone.	28.75.4	Fabbricazione di armi bianche
17.73.0 17.74.0 17.75.0	Fabbricazione di altra maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.	<b>SD10G</b> 17.40.1		28.75.5	Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;
<b>SD07C</b> 18.22.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di vestiario esterno.	<b>SD10H</b> 17.40.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	28.75.6	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
<b>SD07D</b> 18.21.0 18.24.3	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	<b>SD10I</b> 17.12.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD21U</b> 33.40.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
<b>SD07E</b> 18.23.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di biancheria personale.	<b>SD10J</b> 17.12.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
<b>SD07F</b> 18.24.1 18.24.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	<b>SD10K</b> 17.13.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD22U</b> 31.50.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
<b>SD07G</b> 18.24.4	<b>(in vigore dal 1999)</b> Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.	<b>SD10L</b> 17.13.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD24A</b> 52.42.5	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.
<b>SD08U</b> 19.30.1 19.30.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;	<b>SD10M</b> 17.17.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD24B</b> 18.30.B	<b>(in vigore dal 2000)</b> Confezione di articoli in pelliccia.
19.30.3	Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.	<b>SD10N</b> 17.22.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD25U</b> 18.30.A 19.10.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio.
		<b>SD10O</b> 17.23.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD26U</b> 18.10.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Confezione di vestiario in pelle.
		<b>SD10P</b> 17.25.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD27U</b> 19.20.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggio e selleria.
		<b>SD10Q</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD28U</b> 26.12.0	<b>(in vigore dal 2001)</b> Lavorazione e trasformazione del vetro piano;
		<b>SD10R</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	26.15.1	Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
		<b>SD10S</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	26.15.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio;
		<b>SD10T</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	26.15.3	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);
		<b>SD10U</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD29U</b> 26.61.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;
		<b>SD10V</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;
		<b>SD10W</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.
		<b>SD10X</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	<b>SD32U</b> 28.52.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Lavori di meccanica generale per conto terzi;
		<b>SD10Y</b> 17.60.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;



72.20.0	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;				
72.30.0	Elaborazione elettronica dei dati;				
72.40.0	Attività delle banche di dati;				
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;				
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, e idomatica;				
72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica;				
<b>SG67U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>				
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;				
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.				
<b>SG68U</b>	<b>(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)</b>				
60.25.0	Trasporto di merci su strada.				
<b>SG69A</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.				
<b>SG69B</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.				
<b>SG69C</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.				
<b>SG69D</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.				
<b>SG69E</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;				
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;				
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.				
<b>SG70U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>				
74.70.1	Servizi di pulizia.				
<b>SG71U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>				
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;				
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.				
<b>SG72A</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>				
60.22.0	Trasporti con taxi.				
<b>SG72B</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>				
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;				
60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;				
60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri.				
<b>SG73A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporto terrestri;				
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito.				
<b>SG73B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;				
63.40.2	Intermediari dei trasporti;				
64.12.0	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.				
<b>SG74U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>				
74.81.1	Studi fotografici;				
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.				
<b>SG75U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
45.31.0	Installazione di impianti elettrici;				
45.32.0	Lavori di isolamento;				
45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari;				
45.34.0	Altri lavori di installazione;				
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o in metallo;				
<b>SG88U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche;				
80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;				
<b>SG89U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura;				
		<b>■ COMMERCIO</b>			
		<b>SM01U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati;		
		52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati;		
		52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;		
		52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.		
		<b>SM02U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;		
		52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.		
		<b>SM03A</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;		
		52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.		
		<b>SM03B</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;		
		52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;		
		52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.		
		<b>SM03C</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;		
		52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;		
		52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;		
		52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.		
		<b>SM03D</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.		
		<b>SM04U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		52.31.0	Farmacie		
		<b>SM05A</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;		
		52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;		
		52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.		
		<b>SM05B</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;		
		52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;		
		52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.		
		<b>SM06A</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;		
		52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;		
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;		
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;		
		52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.		
		<b>SM06B</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.		
		<b>SM06C</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;		
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.		
		<b>SM07U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;		
		52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.		
		<b>SM08A</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.		
		<b>SM08B</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chinca-glieria e bigiotteria.		
		<b>SM09A</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		50.10.0	Commercio di autoveicoli.		
		<b>SM09B</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).		
		<b>SM10U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;		
		50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.		
		<b>SM11A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;		
		52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici;		
		52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;		
		52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;		
		52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;		
		52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati;		
		<b>SM11B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;		
		51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;		
		51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;		
		51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano;		
		51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori;		
		51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori;		
		51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);		
		51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;		
		51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;		
		<b>SM12U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.		
		<b>SM14U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.24.1	Commercio al dettaglio di pane;		
		52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci; di confetteria;		
		<b>SM15A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;		
		52.73.0	Riparazione di orologi e di gioielli;.		
		<b>SM15B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;		
		<b>SM16U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.		
		<b>SM17U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;		
		51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;		
		51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.		
		<b>SM18A</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.		
		<b>SM18B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;		
		51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;		

